

CLXII

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — Si comunicano i ringraziamenti della famiglia del senatore Ascoli per le onoranze rese alla memoria di lui — Presentazione di disegni di legge — Votazione a scrutinio segreto — Si approvano senza discussione i disegni di legge: « Contributo del Tesoro alla Congregazione di Carità in Roma » (N. 428); « Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell' art. 202 del Regio decreto sull' ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 » (N. 438); Separazione del comune di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo » (N. 423); « Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a quella di Brancaleone Marina » (N. 422) — Si rinvia la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina » (N. 249) e « Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali » (N. 247) — Chiusura e risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell' interno ed i ministri della guerra e della marina, nonché il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

FABRIZI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia Ascoli ringrazia il Senato del saluto tributato all' illustre collega.

Presentazione di disegni di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti pro-

getti di legge, già approvati dalla Camera dei deputati :

Costruzione di un secondo bacino di carenaggio nel Regio arsenale di Taranto ;

Alienazione di navi e acquisto di carbone.

PRESIDENTE. Do atto all'onor ministro della marina della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti agli Uffici

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Codice penale militare ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all' appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Inversione dell' ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dovendo l'onor. Presidente del Consiglio recarsi alla Camera dei deputati,

propongo di invertire l'ordine del giorno e incominciare la discussione invece che col progetto iscritto al N. 1 dell'ordine del giorno, coll'altro iscritto al N. 3, che ha per titolo: « Contributo del tesoro alla Congregazione di carità di Roma ».

Se nessuno fa opposizione, questa inversione s'intende approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Contributo del tesoro alla Congregazione di carità di Roma » (N. 428).

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, Taverna di dar lettura del disegno di legge n. 428.

TAVERNA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 428).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'annualità che il Fondo speciale di religione e beneficenza della città di Roma è tenuto a corrispondere alla Congregazione di carità di Roma per effetto dell'art. 4 della legge 30 luglio 1896, n. 343, è ridotta da L. 180,000 a L. 75,000 a datare dal 1° luglio 1905.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro di una annualità di L. 105,000, da corrispondersi alla Congregazione di carità di Roma, a cominciare dall'esercizio 1905-906.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti delle disposizioni dell'articolo 202 del Reale decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 ». (N. 438).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Estensione ai membri del

Consiglio di Stato e della Corte dei Conti delle disposizioni dell'articolo 202 del Reale decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 ».

Ne do lettura:

Articolo unico

Le disposizioni dell'articolo 202 del Regio decreto sull'Ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626, sono applicabili ai presidenti, presidenti di sezione e consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Quelli attualmente in carica, quando raggiungano i 75 anni di età, avranno diritto al massimo della pensione qualunque sia il numero degli anni di servizio.

È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo » (N. 423).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonome ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. Stampato, N. 423).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La frazione di Pratella è distaccata dal comune di Prata Sannita, ed è costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina » (N. 422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

La sede della pretura di Staiti è trasferita a Brancaleone Marina.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di articolo unico anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Rinvio della discussione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiederebbe la discussione del disegno di legge sullo « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina ».

Però, siccome per accordi intervenuti tra il Ministero e l'Ufficio centrale, sono in corso nuove proposte ed una nuova relazione dell'Ufficio centrale, così, per ora, mi sembra opportuno sospenderne la discussione in attesa di tali modificazioni.

Se non si fanno opposizioni, così si intende stabilito.

Segue ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge « Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dovendo recarmi alla Camera eletta per la discussione del bilancio dell'interno, prego il Senato di voler sospendere la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la preghiera del Presidente del Consiglio.

Se non si fanno osservazioni, questo disegno di legge sarà discusso in altra tornata.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Codice penale militare:

Senatori votanti	71
Favorevoli	55
Contrari	16

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. LXXVII - *Documenti*).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Contributo del Tesoro alla Congregazione di carità di Roma (N. 428);

Estensione ai membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti delle disposizioni dell'art. 202 del Regio decreto sull'ordinamento giudiziario in data 6 dicembre 1865, n. 2626 (N. 438);

Separazione della frazione di Pratella dal comune di Prata Sannita e sua costituzione in comune autonomo (N. 423);

Trasferimento della sede della pretura del mandamento da Staiti a Brancaleone Marina (N. 422).

III. Interpellanza del senatore Mezzanotte al Governo del Re per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per evitare le frequenti interruzioni della ferrovia Roma-Avezzano-Castellamare Adriatico.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Distacco della frazione di Besnate dal comune di Jerago e costituzione in comune autonomo (N. 256).

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile di Lecce (N. 417);

Sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 249);

Scioglimento dei Consigli provinciali e comunali (N. 247).

La seduta è sciolta (ore 16.15).

Licenziato per la stampa il 13 febbraio 1907 (ore 11.30)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1907

CODICE PENALE MILITARE

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il Codice penale militare, allegato alla presente legge, includendo nel testo di esso quelle modificazioni che, tenuto conto dei voti del Parlamento, ravviserà necessarie per emendarne le disposizioni e coordinarle tra loro e con quelle degli altri codici e leggi, sentita una Commissione composta di nove membri, tre eletti dal Senato, tre dalla Camera dei deputati, e tre nominati dal Governo.

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare per Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione dei Codici e della legge suindicati.

Art. 3.

Il Codice penale militare sarà pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, ed entrerà in osservanza in tutto il Regno non più tardi di due mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 4.

Dal giorno dell'attuazione del Codice penale militare rimarranno abrogati il Codice penale militare per l'esercito e il Codice penale militare marittimo, restando in vigore le disposizioni che si riferiscono al procedimento e alla competenza.

LIBRO PRIMO

DEI DELITTI E DELLE PENE IN GENERALE

TITOLO I.

Dell'applicazione della legge penale militare.

Art. 1.

Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come delitto dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

Le trasgressioni contro il servizio o la disciplina militare, che non costituiscono delitto, sono prevedute dai regolamenti militari approvati con decreto Reale e importano le punizioni in essi stabilite.

La punizione subita per una trasgressione ai regolamenti militari non pregiudica l'esercizio dell'azione penale, quando, dopo che essa è intervenuta, si scopra che il fatto pel quale venne inflitta, o per se stesso, o per le circostanze che l'accompagnano, riveste i caratteri di delitto.

Art. 2.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva delitto.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisca delitto; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il delitto e le posteriori siano diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.

Art. 3.

Le disposizioni del presente Codice si applicano ancorchè i delitti siano commessi in estero Stato; ma le pene possono essere diminuite con le stesse norme stabilite per le circostanze attenuanti nell'articolo 44.

Non si fa luogo a diminuzione quando trattisi di delitti commessi da truppe comandate all'estero o da militari spediti in missione all'estero dal Governo.

Nei casi preveduti nel capoverso precedente si fa luogo a procedimento nello Stato qualunque sia già intervenuta sentenza definitiva di un tribunale straniero, e, in caso di condanna, se ne sia scontata la pena; ma nella pena da infliggersi si computa la pena scontata, tenendo conto della specie di essa, e si detrae la durata della carcerazione sofferta all'estero prima della condanna.

L'azione penale non può essere esercitata se non a richiesta del ministro della guerra.

TITOLO II.

Delle pene.

Art. 4.

Le pene sono:

- 1° la morte;
- 2° l'ergastolo;
- 3° la reclusione;
- 4° la detenzione militare;
- 5° la degradazione;
- 6° la destituzione;
- 7° la rimozione.

Sotto la denominazione di *pene restrittive della libertà personale* la legge penale militare comprende l'ergastolo, la reclusione e la detenzione militare.

Art. 5.

La pena di morte si esegue mediante fucilazione nel petto e in un recinto militare, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

La legge determina i casi nei quali la morte deve essere accompagnata dalla degradazione.

In questi casi la pena di morte si esegue mediante fucilazione nella schiena.

Art. 6.

Per i delitti commessi durante lo stato di pace il Tribunale ha facoltà di applicare la pena dell'ergastolo nei casi nei quali il presente Codice stabilisce la pena di morte.

Il Tribunale infligge la pena di morte quando ritenga la sua applicazione necessaria alla sicurezza dello Stato e della milizia.

Art. 7.

La pena dell'ergastolo è perpetua, e si sconta nello stabilimento e nei modi determinati dal Codice penale comune.

Nei casi di passaggio dalla pena di morte all'ergastolo la durata della segregazione cellulare è di quattro anni.

Art. 8.

La pena della reclusione si estende da tre giorni a ventiquattro anni.

Se si applichi per una durata maggiore dei cinque anni, o per espressa disposizione di legge sia congiunta alla degradazione, è reclusione ordinaria; se si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, secondo il Codice penale comune.

Se si applichi per una durata non maggiore dei cinque anni, è reclusione militare; e si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, con segregazione notturna e silenzio durante il giorno, secondo le norme stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Ove la reclusione militare superi i due anni, si sconta con segregazione cellulare continua per un primo periodo uguale al sesto dell'intera durata della pena e che non può essere inferiore ai sei mesi nè superiore ai tre anni. Ove non superi i sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

Art. 9.

Il condannato alla reclusione militare per un tempo non minore dei tre anni, il quale abbia scontato metà della pena, e non meno di trenta mesi, e abbia tenuto buona condotta, può essere ammesso a scontare il rimanente in un corpo disciplinare, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Se il condannato non perseveri nella buona condotta, l'ammissione suddetta è revocata.

Art. 10.

La pena della detenzione militare si estende da tre giorni a ventiquattro anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con segregazione notturna, secondo le norme stabilite nei regolamenti militari approvati con decreto Reale.

Ove la detenzione non superi i sei mesi, si sconta in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

Art. 11.

La pena della detenzione militare è dagli ufficiali scontata in uno stabilimento militare diverso da quello destinato per i militari di truppa, e secondo le norme stabilite nei regolamenti militari.

Art. 12.

Il condannato alla reclusione militare o alla detenzione militare per un tempo superiore ai tre anni, che abbia scontato tre quarti della pena e non meno di tre anni, se si tratti della reclusione, o la metà, se si tratti della detenzione, e abbia tenuto tale condotta da far presumere il suo ravvedimento, può, a sua istanza, ottenere la liberazione condizionale, sempre che il rimanente della pena non superi i tre anni.

Se il liberato non abbia compiuto il servizio militare sotto le armi, è rimandato al corpo; ma, ove la pena della reclusione militare, computata a norma dell'articolo 55, sia stata inflitta per una durata complessiva superiore ai cinque anni, è destinato a compiere il servizio militare in un corpo disciplinare.

Se il liberato abbia diritto al congedo illimitato o assoluto, si applicano le disposizioni del Codice penale comune; e se la liberazione condizionale sia revocata, per l'ulteriore esecuzione della pena si applicano le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 13.

La liberazione condizionale non è concessa:

1° al condannato alla reclusione per trenta anni, nel caso preveduto nell'articolo 44;

2° al recidivo nel delitto indicato dall'articolo 260;

3° al recidivo per la seconda volta in qualsiasi delitto, quando sia stato condannato a pena che superi i cinque anni.

Art. 14.

La liberazione condizionale è revocata, se il condannato commetta un delitto, preveduto nella legge penale militare, o un delitto preveduto nel Codice penale comune, che importi pena restrittiva della libertà personale, o non adempia le condizioni a lui imposte. In tal caso il tempo trascorso in liberazione condizionale non si computa nella durata della pena, e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale. Se durante la liberazione era stato congedato, cessano di diritto gli effetti del congedo e il liberato ritorna nella condizione anteriore.

Scorso tutto il tempo della pena inflitta senza che la liberazione condizionale sia revocata, la pena rimane scontata.

Art. 15.

Sono applicabili alle condanne pronunciate dai Tribunali militari gli art. 1, 3, 4, 5 e 6 della legge 26 giugno 1904, n. 267.

Il termine di sospensione è stabilito dal Tribunale.

La sospensione della esecuzione s'intende revocata se il condannato commette un delitto militare o comune.

Art. 16.

La degradazione, oltre gli effetti derivanti dalla interdizione perpetua dai pubblici uffici a norma del Codice penale comune, produce:

1° l'incapacità di far parte del Regio esercito e della Regia marina, sotto qualsiasi titolo;

2° la perdita delle pensioni, e del diritto alle medesime per il servizio precedente.

Art. 17.

La destituzione si applica soltanto agli ufficiali. Essa produce la perdita del grado e delle decorazioni, e rende il condannato incapace a qualunque ulteriore servizio militare.

Le leggi speciali prevedono i casi e determinano i modi nei quali la destituzione può produrre la perdita del diritto alla pensione per il servizio precedente.

Art. 18.

La rimozione si applica agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai caporali. Essa produce la perdita del grado, e fa discendere il condannato alla condizione di semplice soldato ovvero di militare di marina di ultima classe.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, alla pena della detenzione militare inflitta ad un ufficiale per un tempo maggiore di un anno può essere aggiunta la rimozione.

La rimozione non esime dal servizio militare, a norma delle leggi sul reclutamento dell'esercito o sulla leva marittima.

Art. 19.

Le pene non possono essere aumentate, nè diminuite, nè commutate, se non nei casi espressamente determinati dalla legge.

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita di una determinata frazione, l'aumento o la diminuzione si opera su quella quantità di essa che il giudice applicherebbe al colpevole ove non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente; e, concorrendo insieme circostanze di aumento e altre di diminuzione, si comincia dalle prime. In ogni caso sono valutate per ultime, e nell'ordine seguente, l'età, lo stato di mente, le attenuanti prevedute nell'articolo 46; si tien conto in fine della recidiva.

Nell'aumento o nella diminuzione non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 20.

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Ogni giorno di pena è di ventiquattro ore; ogni mese, di trenta giorni. L'anno si computa secondo il calendario comune.

Nelle pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno.

TITOLO III.

Degli effetti e della esecuzione delle condanne penali.

Art. 12.

La condanna alla pena di morte con degradazione, oltre la degradazione, produce tutti gli effetti attribuiti alla pena dell'ergastolo dal Codice penale comune.

Art. 22.

La condanna alla pena dell'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo maggiore di cinque anni sono accompagnate dalla degradazione; e sono regolate, quanto agli effetti, dal Codice penale comune.

Art. 23.

La condanna alla reclusione militare degli ufficiali, sottufficiali e caporali, produce la rimozione.

Ma ove trattisi di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 121 prima parte, dal 208 al 215, 216 secondo capoverso, dal 217 al 220, dal 222 al 224, dal 226 al 231, dal 243 al 246, dal 258 al 260, 265, 307 e 308, l'ufficiale soggiace alla destituzione.

Art. 24.

La condanna alla detenzione militare produce:

1° per gli ufficiali, la privazione temporanea dell'impiego durante la pena, oltre gli effetti determinati dalle leggi speciali;

2° per i sottufficiali, la privazione temporanea del grado durante la pena, quando il tempo di questa non superi i sei mesi, e la rimozione quando superi tale termine;

3° per i caporali, la rimozione, qualunque sia la durata della pena.

Art. 25.

La degradazione, la destituzione, la rimozione e la privazione temporanea del grado e dell'impiego, come effetti penali di condanna, sebbene non espresse, s'intendono inflitte con la sentenza, di giudice militare o di giudice ordinario, che infligge la condanna dalla quale derivano per legge.

Art. 26.

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto, e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non appartengono a persone estranee al delitto.

Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca delitto, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non vi sia condanna, e ancorchè esse non appartengano all'imputato.

Art. 27.

La condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Art. 28.

Il condannato è obbligato al rifacimento delle spese processuali.

I condannati per uno stesso delitto sono obbligati in solido alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese processuali.

I condannati in uno stesso giudizio per delitti diversi sono obbligati in solido alle sole spese comuni ai delitti per i quali riportano condanna.

Art. 29.

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea restrittiva della libertà personale.

Art. 30.

Le pene della degradazione, destituzione e rimozione decorrono dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ferme le disposizioni della legge quanto alle sentenze proferite in contumacia.

La disposizione del presente articolo si applica altresì quando la degradazione, destituzione e rimozione siano effetti penali di condanna.

Art. 31.

Nel caso di nullità dell'arruolamento o di esclusione dal servizio militare per effetto di precedenti condanne scoperte dopo che fu commesso un delitto preveduto nel presente Codice,

la reclusione militare e la detenzione militare si scontano negli stabilimenti comuni destinati per la reclusione ordinaria e la detenzione ordinaria, e, alla destituzione e rimozione inflitte come pene, è sostituita l'interdizione temporanea dai pubblici uffici per una durata non maggiore di un anno. La degradazione, come pena o effetto penale di condanna, è regolata anche in questi casi dalle disposizioni del presente Codice.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui si debba procedere a giudizio per un delitto preveduto nel presente Codice, dopo che il colpevole abbia cessato di far parte dell'esercito o della marina.

Art. 32.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, le persone estranee alla milizia che, in tempo di pace, commettono uno dei delitti preveduti nel presente Codice, o concorrono in qualsiasi modo con un militare a commettere uno dei delitti medesimi, quando il fatto non sia preveduto come delitto o non importi una pena uguale o più grave a norma del Codice penale comune, soggiacciono alle pene stabilite per i militari nel Codice penale militare, da applicarsi con le seguenti norme:

1° se la pena stabilita sia la morte con degradazione, si sostituisce l'ergastolo o la reclusione da ventiquattro a trent'anni;

2° se la pena stabilita sia la morte senza degradazione, si sostituisce la detenzione ordinaria per un tempo non inferiore ai quindici anni;

3° se la pena stabilita sia l'ergastolo, si sostituisce la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni;

4° alle altre pene militari restrittive della libertà personale si sostituiscono rispettivamente la reclusione ordinaria o la detenzione ordinaria, con la diminuzione da un terzo alla metà;

5° alla degradazione inflitta come pena, si sostituisce l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non minore di un anno; e alla destituzione o alla rimozione inflitte come pene, si sostituisce l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non maggiore di sei mesi.

Art. 33.

Fuori dei casi nei quali la legge disponga altrimenti, le persone estranee alla milizia che, durante lo stato di guerra, commettono uno dei delitti preveduti nel presente Codice o concorrono in qualsiasi modo con un militare a commettere uno dei delitti medesimi, sono punite a norma dello stesso Codice e soggette alle pene stabilite per i militari durante lo stato di guerra, compresa la pena di morte; sostituita però alla reclusione militare e alla detenzione militare la reclusione ordinaria e la detenzione ordinaria per la stessa durata; alla degradazione inflitta come pena, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; e alla destituzione e alla rimozione inflitte come pene, l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non maggiore di due anni.

Quando la degradazione sia inflitta come effetto penale della condanna alla pena di morte, essa produce gli effetti attribuiti alla pena dell'ergastolo dal Codice penale comune.

Art. 34.

Le sentenze di condanna alla pena di morte e dell'ergastolo, sono stampate per estratto e affisse nel luogo dove sono state pronunziate, in quello dove il delitto fu commesso, in quello dove stanza il corpo o la nave a cui il condannato apparteneva, e nella sede dei dipartimenti marittimi.

TITOLO IV.

Della imputabilità, e delle cause che la escludono o la diminuiscono.

Art. 35.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale militare.

Art. 36.

Nessuno può essere punito per un delitto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce, tranne che la legge lo ponga altrimenti a suo carico, o per se stesso, ovvero come conseguenza della sua azione od omissione.

Art. 37.

Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti.

Il giudice, nondimeno, ove stimi pericolosa la liberazione dell'imputato prosciolto, ne ordina la consegna all'autorità competente per i provvedimenti di legge.

Art. 38.

Quando lo stato di mente indicato nell'articolo precedente era tale da scemare grandemente l'imputabilità, senza escluderla, la pena stabilita per il delitto commesso è diminuita secondo le norme seguenti:

1° alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione per una durata non inferiore ai sei anni;

2° alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sei anni;

3° ove si tratti di pena restrittiva temporanea che oltrepassi i dodici anni, essa si applica nella durata da tre a dieci anni; se oltrepassi i sei anni ma non i dodici, si applica nella durata da uno a cinque anni, e, negli altri casi, in una durata da un sesto alla metà della pena che sarebbe applicata;

4° ove si tratti della degradazione, destituzione o rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la detenzione militare sino a sei mesi; e nel caso della rimozione il militare va esente da pena, salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

Ove la pena sia restrittiva della libertà personale, il giudice può inoltre ordinare che la pena sia scontata in una casa di custodia, sino a che l'autorità competente non revochi il provvedimento; nel qual caso il rimanente della pena è scontato nei modi ordinari.

Art. 39.

Le disposizioni contenute nella prima parte degli articoli 37 e 38, si applicano anche a colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, si trovava nello stato preveduto in detti articoli a cagione di ubbriachezza accidentale.

Ove si tratti di ubbriachezza volontaria:

1° nel caso dell'articolo 37, alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione da uno ad otto anni, e da quattro a dodici se la ubbriachezza sia abituale; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare da uno ad otto anni, e da quattro a dodici se l'ubbriachezza sia abituale; le altre pene sono applicate in misura inferiore ad un sesto, e, se l'ubbriachezza sia abituale, in misura non inferiore ad un sesto e non superiore ad un terzo;

2° nel caso dell'articolo 38, alla morte con degradazione ed all'ergastolo, è sostituita la reclusione non minore dei dodici anni, e non minore dei diciotto se la ubbriachezza sia abituale; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare non minore dei dodici anni e non minore dei diciotto se l'ubbriachezza sia abituale; le altre pene sono applicate con la diminuzione di un terzo alla metà, e, se la ubbriachezza sia abituale, con la diminuzione di un sesto ad un terzo;

3° in ambedue i casi degli articoli 37 e 38, ove si tratti della degradazione, destituzione o rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione militare sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la detenzione militare sino a sei mesi; e, nel caso della rimozione, il militare va esente da pena, salva l'applicazione, di punizioni disciplinari.

Le diminuzioni di pena stabilite nel presente articolo non si applicano, se l'ubbriachezza sia stata procurata per facilitare l'esecuzione del delitto o per preparare una scusa.

Art. 40.

Non è punibile colui che ha commesso il fatto:

1° per disposizione della legge o per ordine del superiore od autorità competenti;

2° per esservi stato costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale e ingiusta;

3° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare.

Nel caso preveduto nel numero 1°, se il fatto commesso in esecuzione dell'ordine costituisca

delitto, la pena stabilita per il medesimo è applicata a colui che ha dato l'ordine.

La disposizione del numero 3° non si applica quando il pericolo sia inerente all'adempimento di un dovere di servizio.

Art. 41.

Colui che, commettendo un fatto nelle circostanze prevedute nell'articolo precedente, ha ecceduto i limiti imposti dalla legge, dall'ordine del superiore, dall'autorità o dalla necessità, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore a sei anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte o l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto medesimo ridotta a misura non inferiore ad un sesto e non superiore alla metà, sostituita la detenzione militare alla reclusione.

Ove si tratti della degradazione, destituzione o rimozione inflitte come pene, alla degradazione è sostituita la reclusione sino ad un anno, alla destituzione è sostituita la reclusione militare sino a sei mesi; e, nel caso della rimozione, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 42.

Quando alcuno, per errore o per altro accidente, commetta un delitto in pregiudizio di persona diversa da quella contro la quale aveva diretta la propria azione, non sono poste a carico di lui le circostanze aggravanti che derivano dalla qualità dell'offeso o danneggiato, e gli sono valutate le circostanze che avrebbero diminuita la pena per il delitto, se l'avesse commesso in pregiudizio della persona contro la quale la sua azione era diretta.

Art. 43.

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni è punito secondo le norme seguenti:

1° se la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte con degradazione, si applica la pena dell'ergastolo, o della reclusione da venti a trent'anni;

2° se la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte senza degradazione, si applica la detenzione militare da dodici a ventiquattro anni;

3° se la pena stabilita per il delitto commesso sia l'ergastolo, si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni;

4° negli altri casi, si applica la pena stabilita per il delitto commesso, diminuita da un terzo ai due terzi.

Art. 44.

Oltre le diminuzioni di pena stabilite espressamente dalla legge, se concorrono circostanze attenuanti in favore del colpevole, alla morte è sostituito l'ergastolo; all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni; e le altre pene sono diminuite di un sesto.

TITOLO V.

Del tentativo.

Art. 45.

Colui che, a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte con degradazione; con la detenzione militare non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia la morte senza degradazione; con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo; e negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita dalla metà ai due terzi.

Se volontariamente desista dagli atti di esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per sè un delitto.

Art. 46.

Colui che, a fine di commettere un delitto, compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, se questa non avvenga per circostanze indipendenti dalla sua volontà, è punito con l'ergastolo; con la reclusione ai venti anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un sesto ad un terzo.

TITOLO VI.

Del concorso di più persone in uno stesso delitto.

Art. 47.

Quando più persone concorrano nella esecuzione di un delitto, ciascuno degli esecutori e dei cooperatori immediati soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso.

Alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il delitto; ma, se l'esecutore del delitto lo abbia commesso anche per motivi propri, alla morte con degradazione è sostituito l'ergastolo; alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare da venticinque a trent'anni; all'ergastolo è sostituita la reclusione da venticinque a trent'anni; e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Art. 48.

È punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte con degradazione; con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia la morte senza degradazione; con la reclusione non inferiore ai dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto commesso sia l'ergastolo; e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto medesimo, diminuita da un terzo alla metà, colui che è concorso nel delitto:

1° con l'eccitare o rafforzare la risoluzione di commetterlo, o col promettere assistenza od aiuto da prestarsi dopo il delitto;

2° col dare istruzioni o col somministrare mezzi per eseguirlo;

3° col facilitarne l'esecuzione, prestando assistenza od aiuto prima o durante il fatto.

La diminuzione di pena per il colpevole di alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo non è applicata, se il delitto senza il suo concorso non si sarebbe commesso.

Art. 49.

Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, permanenti o accidentali, per le quali si aggrava la pena di alcuno fra quelli che sono concorsi nel delitto, ove abbiano servito ad agevolare la esecuzione, stanno a carico anche di

coloro che le conoscevano nel momento in cui vi sono concorsi; ma alla morte con degradazione può essere sostituita la reclusione per trent'anni; alla morte senza degradazione può essere sostituita la detenzione militare da venticinque a trent'anni; all'ergastolo può essere sostituita la reclusione da venticinque a trenta anni; e le altre pene possono essere diminuite di un sesto.

Art. 50.

Le circostanze materiali che aggravano la pena, ancorchè facciano mutare il titolo del delitto, stanno a carico anche di coloro che le conoscevano nel momento in cui sono concorsi nel delitto.

Art. 51.

Ove la legge non stabilisca una pena speciale, il superiore che concorre con un inferiore nella esecuzione di un delitto preveduto nel presente Codice, o nel Codice penale comune per il caso indicato nell'articolo 305, non può essere punito col minimo della pena stabilita per il delitto medesimo.

Nei delitti preveduti negli articoli 127, 142, 152, 159, dal 172 al 174, dal 182 al 185, 306, 316 e 328, il graduato, o, essendovi fra i colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o, a grado uguale, il superiore nel comando o il più anziano, che abbia preso una parte qualunque nel fatto, o non abbia adoperato ogni mezzo di cui poteva valersi per impedirlo, soggiace alle stesse pene dovute agli esecutori, ancorchè non siano conosciuti.

Ove non sianvi graduati, la disposizione di questo articolo si applica al soldato investito del comando.

TITOLO VII.

Del concorso di delitto e di pene.

Art. 52.

Al colpevole di più delitti, che importino pene restrittive della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, una delle quali sia l'ergastolo, si aumenta da uno a tre anni il periodo della segregazione cellulare continua, e sino a cinque anni ove anche un'altra delle pene incorse sia l'ergastolo.

Art. 53.

Al colpevole di più delitti, che importino la stessa specie di pena temporanea restrittiva della libertà personale, ovvero la reclusione ordinaria insieme con la militare, si applica la pena per il delitto più grave, con un aumento pari alla metà della durata complessiva delle altre pene, purchè non si oltrepassino i trentacinque anni.

Art. 54.

Il colpevole di due delitti, uno dei quali importi la reclusione ordinaria o militare e l'altro la detenzione militare, è punito secondo le norme seguenti:

1° se la reclusione non superi un anno e non raggiunga il terzo della durata della detenzione, si applica la detenzione con un aumento pari alla metà della durata della reclusione;

2° in ogni altro caso, si applica la reclusione con un aumento pari al terzo della durata della detenzione, purchè non si superino i trentacinque anni.

Quando concorrano più di due delitti, prima di applicare, secondo i casi, l'una o l'altra delle precedenti disposizioni, si applica quella dell'articolo precedente per i delitti che importino la stessa specie di pena.

Art. 55.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, per determinare la specie della pena della reclusione e gli effetti delle condanne penali secondo le disposizioni degli articoli 8, 21, 22, 23 e 24, si tiene conto soltanto della pena da infliggersi per ciascun delitto; ma se la pena della reclusione militare superi in complesso i cinque anni, il condannato, dopo averla scontata, è destinato a compiere il servizio militare in un corpo disciplinare.

Per il colpevole di più delitti, uno dei quali importi la pena di morte senza degradazione, e l'altro la degradazione come pena o effetto penale di condanna, la morte si eseguisce con la degradazione; fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena a norma della disposizione suindicata.

Art. 56.

Oltre i casi nei quali la destituzione o la rimozione sono effetti penali di condanna, quando con le pene della reclusione militare o della detenzione militare concorrano quelle della destituzione o della rimozione, si applica la destituzione.

Art. 57.

Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro delitto commesso prima della condanna.

Le norme suddette si applicano altresì nel caso di un delitto commesso dopo la condanna ad una pena temporanea restrittiva della libertà personale e prima che essa sia scontata o mentre si sconta; ma l'aumento di pena, secondo gli articoli precedenti, è rispettivamente di due terzi o della metà, invece della metà o di un terzo. Per determinare tale aumento si tiene conto soltanto della parte di pena che rimane da scontare al momento in cui è pronunciata la condanna, dopo aver computato nella pena per il nuovo delitto, ove occorra, l'aggravante della recidiva. Ma, se la pena sia scontata o la condanna estinta prima che la nuova condanna sia eseguibile, la pena per il nuovo delitto è applicata per intero.

Le stesse norme si applicano anche nel caso in cui il colpevole di più delitti debba essere giudicato da un giudice militare o da un giudice ordinario.

Art. 58.

Colui che per eseguire o per occultare un delitto, ovvero in occasione di esso, commette altri fatti costituenti essi pure delitto, ove questi non siano considerati dalla legge come elementi costitutivi o circostanze aggravanti del delitto medesimo, soggiace alle pene da infliggersi per tutti i delitti commessi, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 59.

Colui che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave.

Art. 60.

Più violazioni della stessa disposizione di legge, anche se commesse in tempi diversi, con atti esecutivi della medesima risoluzione, si considerano per un solo delitto; ma la pena è aumentata da un sesto alla metà.

TITOLO VIII.

Della recidiva.

Art. 61.

Colui che, dopo una sentenza di condanna per delitto, pronunciata da giudici ordinari o per delitto, da giudici militari, e non oltre i dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, se la pena era superiore ai cinque anni di durata, o non oltre i cinque anni negli altri casi, commette un altro delitto, non può essere punito col minimo della pena incorso per il nuovo delitto.

Se il nuovo delitto sia della stessa indole di quello per il quale è stata pronunciata la precedente condanna, il colpevole soggiace ad un aumento della pena incorsa per il nuovo delitto da un sesto ad un terzo; ma se la pena incorsa sia la reclusione ordinaria, si applica l'aggravamento di pena stabilito per la recidiva nei delitti che importano la reclusione a norma del Codice penale.

In nessun caso l'aumento stabilito nelle disposizioni precedenti può applicarsi in misura superiore alla più grave delle pene anteriormente inflitte.

Art. 62.

Colui che, dopo essere stato più volte condannato da giudici ordinari o militari a pena restrittiva della libertà personale, superiore per ciascuna volta ai tre mesi, commette, nei termini indicati nell'articolo precedente, un altro delitto della stessa indole, soggiace ad un aumento della pena incorsa pari alla metà della pena stessa, ove questa sia inferiore ai trenta mesi; e ad un terzo negli altri casi; purché non si superino i trenta anni per la reclusione e la detenzione.

Se la pena incorsa per il nuovo delitto sia la reclusione ordinaria, si applicano le disposizioni stabilite per la recidiva dei delitti che importano la reclusione a norma del Codice penale comune.

Art. 63.

Per gli effetti della legge penale militare, sono considerati delitti della stessa indole:

1° quelli che violano una stessa disposizione della legge penale militare o una disposizione corrispondente del Codice penale comune;

2° quelli preveduti in uno stesso capo del presente Codice o in disposizione del Codice penale comune corrispondenti ai delitti compresi in ciascuno dei capi del presente Codice;

3° quelli rispettivamente indicati sotto le lettere seguenti:

- a) delitti contro lo Stato;
- b) delitti contro il servizio;
- c) delitti contro la disciplina;
- d) delitti con violenza alle persone;
- e) peculato, corruzione, frodi nelle somministrazioni militari, furto, truffa, appropriazioni indebite, ricettazione, busca, saccheggio e requisizioni, contribuzioni o prestazioni a fine di lucro;
- f) incendio e deterioramento.

Art. 64.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano nei casi in cui il presente Codice stabilisce una pena speciale per la recidiva.

Art. 65.

Per gli effetti delle disposizioni degli articoli precedenti non si tien conto:

1° delle condanne per delitti commessi per imprudenza o negligenza o per imperizia nell'arte o professione o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline, rispetto alle condanne per altri delitti, e viceversa;

2° delle condanne pronunziate da tribunali stranieri.

Nelle condanne per delitti esclusivamente militari, non si tien conto che delle condanne pronunziate per delitti esclusivamente militari.

TITOLO IX.

Della estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Art. 66.

La morte dell'imputato estingue l'azione penale.

La morte del condannato estingue la condanna e tutti gli effetti penali della condanna medesima; ma non impedisce l'esecuzione delle confische.

Art. 67.

L'amnistia estingue l'azione penale e fa cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti penali di essa.

Art. 68.

L'indulto o la grazia, che condona o commuta la pena, fa cessare le incapacità stabilite dal Codice penale comune, purchè non siano congiunte per legge alla pena sostituita; ma non fa cessare gli effetti della degradazione, destituzione e rimozione, salvo il caso di espressa disposizione nel decreto d'indulto o di grazia.

Art. 69.

L'amnistia, l'indulto e la grazia non danno diritto alla restituzione delle cose confiscate.

Art. 70.

La prescrizione estingue l'azione penale:

1° in venti anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la morte o l'ergastolo;

2° in quindici anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;

3° in dieci anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo superiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione militare per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero la degradazione;

4° in cinque anni, negli altri casi.

Art. 71.

Nei delitti nei quali si dovrebbe infliggere la pena di morte, qualora l'imputato venga in potere della giustizia dopo dieci anni dal giorno della consumazione del delitto, alla morte con degradazione si sostituisce la reclusione da venticinque a trent'anni, e se, a norma del Codice penale comune, il delitto importi l'ergastolo, si applica l'ergastolo; e alla morte senza degradazione, si sostituisce la detenzione militare per ventiquattro anni.

Art. 72.

La prescrizione decorre, per i delitti consumati, dal giorno della loro consumazione; per i delitti tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l'ultimo atto di esecuzione; per i delitti continuati o permanenti, dal giorno in cui ne cessò la continuazione o la permanenza.

Ove l'azione penale non possa essere promossa o proseguita se non dopo che sia risolta una questione deferita ad altro giudizio, la prescrizione rimane sospesa, e non riprende il suo corso che dal giorno in cui la questione sia stata definita.

Art. 73.

Il corso della prescrizione dell'azione penale è interrotto dalla pronunzia della sentenza di condanna in contraddittorio o in contumacia.

Interrompono pure la prescrizione il mandato di cattura, ancorchè rimasto senza effetto per latitanza dell'imputato, e qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro di esso, ed a lui legalmente notificato, per il fatto che gli è attribuito; ma l'effetto interruttivo del mandato o del provvedimento non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà dei termini rispettivamente stabiliti nell'articolo 70.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione.

L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che sono concorsi nel delitto, ancorchè gli atti interruttivi non siano intervenuti che contro un solo.

Art. 74.

Quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a quella inflittagli con la precedente.

Art. 75.

La condanna si prescrive nei casi seguenti:

1° in trent'anni, se fu inflitta la reclusione non minore di trent'anni;

2° in venti anni, se fu inflitta la reclusione o la detenzione militare per un tempo maggiore dei cinque anni;

3° in dieci anni se fu inflitta la reclusione o la detenzione militare per una durata minore.

La condanna a più specie di pene si prescrive nel termine stabilito per la pena più grave.

Art. 76.

La prescrizione della condanna decorre dal giorno in cui la sentenza divenga irrevocabile, o da quello in cui sia interrotta in qualsiasi modo la esecuzione già cominciata della condanna.

La prescrizione è interrotta da qualunque atto dell'autorità competente per la esecuzione della sentenza, legalmente reso noto al condannato; e dall'arresto del condannato, cui siasi proceduto per la esecuzione della sentenza medesima.

La prescrizione della condanna è pure interrotta, se, durante il suo corso il condannato commetta un altro delitto della stessa indole.

Art. 77.

Le prescrizione della condanna non fa cessare gli effetti della degradazione, destituzione e rimozione derivanti dalle condanne.

Art. 78.

Il tempo stabilito per la prescrizione della azione penale e della condanna si computa a norma dell'articolo 18.

Art. 79.

La prescrizione dell'azione penale e della condanna è applicata d'ufficio, nè l'imputato o il condannato vi può rinunciare.

Art. 80.

Quando il condannato alla pena di morte venga in potere della giustizia dopo il trascorso di venti anni dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, è sostituita, nella esecuzione, alla morte con degradazione la reclusione per trent'anni, e se, a norma del Codice penale comune, il delitto importi l'ergastolo, è sostituito l'ergastolo, e alla morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare per trent'anni.

Art. 81.

Nei delitti di diserzione o di mancanza alla chiamata, la prescrizione decorre dal giorno in cui per il militare è cessato l'obbligo del servizio militare; ma non può invocarsi la prescrizione dell'azione penale o della condanna, se il militare non abbia compiuto l'età di anni cinquanta.

Questa disposizione non si applica nei casi preveduti nell'articolo 168.

Art. 82.

L'estinzione dell'azione penale non pregiudica l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento dei danni.

Art. 83.

L'estinzione della condanna penale non pregiudica la condanna civile alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alle spese del procedimento, eccetto che l'estinzione avvenga per amnistia, nel qual caso cessa l'azione dell'erario per la riscossione delle spese processuali.

Art. 84.

Gli effetti che, a norma del Codice penale comune e del Codice penale militare, derivano dalla condanna alla pena dell'ergastolo e della reclusione superiore ai cinque anni, inflitta in applicazione del presente Codice, e della degradazione inflitta come pena, cessano con la riabilitazione nei casi e nei modi stabiliti dal Codice penale comune; ma la cessazione non attribuisce che la capacità secondo le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

LIBRO SECONDO

DEI DELITTI IN ISPECIE

TITOLO I

Dei delitti contro lo Stato

CAPO I.

Del tradimento.

Art. 85.

Il militare che commette un fatto diretto contro la vita, la integrità e la libertà della sacra

persona del Re, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Si applica la stessa pena, se il fatto sia diretto contro la vita, le integrità o la libertà personale della Regina, del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.

Art. 86.

Il militare che, con parole od atti, offende il Re, è punito con la reclusione o con la detenzione militare da tre a dieci anni.

Se l'offesa sia fatta ad un'altra fra le persone indicate nell'articolo precedente, il colpevole è punito con la reclusione o con la detenzione militare da due a sette anni.

Se l'offesa sia fatta pubblicamente, ovvero in presenza dell'offeso, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

Art. 87.

Il militare che fa atto di sfregio alla bandiera dello Stato, è punito con la detenzione militare da uno a dieci anni, alla quale è aggiunta la rimozione.

Art. 88.

Il militare che, prevalendosi di questa sua qualità, commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o a discioglierne l'unità, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Art. 89.

Il militare che porta le armi contro lo Stato è punito di morte con degradazione.

Art. 90.

Soggiace alla pena di morte con degradazione il militare:

1° che abbandona al nemico o a qualsivoglia altra persona nell'interesse del nemico, le forze terrestri o navali delle quali abbia il comando, la piazza o un posto qualunque stogli affidato, o le provviste dell'esercito o della marina in armi, munizioni, materiali d'ogni specie, cavalli, viveri o danaro;

2° che fa, in qualsiasi modo, conoscere al nemico, in tutto od in parte, lo stato o la situazione dell'esercito o dell'armata navale, le norme per la mobilitazione, i piani delle fortezze, i mezzi di difesa degli arsenali, dei porti, delle rade, gli accampamenti o le posizioni, le parole d'ordine o di riconoscimento, i segnali di qualunque natura, il segreto del posto, di una operazione, spedizione o trattativa, lo stato delle provvisioni in armi, munizioni, viveri o danaro;

3° che partecipa a macchinazioni, fa tumulti, usa violenze o minacce, o solleva grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un combattimento, a cessare da esso, a retrocedere o ad arrendersi;

4° che, in presenza del nemico, eccita alla fuga o impedisce il rannodamento;

5° che sparge notizie o leva clamori per incutere lo spavento, o produrre il disordine nelle truppe o negli equipaggi, nel principio o nel corso del combattimento;

6° che, prima o nel corso del combattimento, fa segnali diretti a produrre la confusione nelle operazioni delle truppe, delle varie navi di una squadra o degli equipaggi di una nave;

7° che espone le forze terrestri o navali a qualche pericolo, o, coll'arrestare persone o imbarcazioni spedite con ordini o dispacci, o in altro modo qualunque impedisce il buon esito di una operazione, o toglie o tenta di togliere a tutte o parte delle forze suddette qualche mezzo di agire contro il nemico, o gli facilita il modo di difendersi o maggiormente nuocere;

8° che ricusa di prestare obbedienza all'ordine di combattere, o si dà alla fuga, o si tiene fuori di combattimento.

Art. 91.

Il militare che tiene intelligence col nemico, dirette ad alcuno degli scopi preveduti negli articoli 88, 89 e 90, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Se il fatto si restringa a mere offerte di servizio al nemico non ancora accettate, o non ancora tradotte in atto, la pena è della reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

Se il fatto non sia tale da recar danno, la pena è della reclusione da sette a venti anni.

Quando il fatto sia commesso in tempo di

pace, per il servizio di uno Stato estero, alla morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai quindici anni, e la reclusione è rispettivamente diminuita da un sesto ad un terzo.

Art. 92.

Il militare che, mandato a riconoscere una posizione nemica o qualche nave o imbarcazione nemica, fa rapporti non veritieri od omette circostanze da cui siano derivati gli effetti preveduti nel n. 7° dell'articolo 90, soggiace alla pena di morte con degradazione. Se il fatto non sia tale da recar danno, la pena è della reclusione da sette a venti anni.

CAPO II.

Dello spionaggio ed arruolamento, della rivelazione di segreti militari e di altri reati contro lo Stato.

Art. 93.

Alla pena di morte con degradazione soggiace il militare:

1° che, per procurarsi notizie o documenti in favore del nemico, s'introduce in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nella zona di azione dell'esercito, o in una nave da guerra o da trasporto, in un arsenale o stabilimento militare, o in mezzo a più navi armate o disarmate;

2° che, per favorire il nemico, ottiene o cerca di ottenere carte o documenti che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte, di un posto o stabilimento militare, di un arsenale, di una e più navi da guerra o da trasporto armate o disarmate, anche senza esservi introdotto;

3° che procura al nemico documenti o informazioni che possano avere gli effetti sopra menzionati;

4° che ricovera o mette comunque in salvo una spia o altro agente nemico.

Art. 94.

Il militare che, durante lo stato di guerra, s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati al numero 1° dell'articolo precedente, soggiace alla pena dell'ergastolo, a meno che giustifichi che il travestimento avesse uno scopo diverso dallo spionaggio.

Il militare nemico e qualsiasi persona estranea alla milizia in servizio del Governo nemico, che, durante lo stato di guerra, si introduce travestito in alcuno dei luoghi preveduti in questo articolo, soggiace, per questo solo fatto, alla pena di morte: se per travestirsi il militare nemico ha indossato la divisa dell'esercito o dell'armata, la morte è con degradazione.

Art. 95.

Soggiace alla pena di morte con degradazione il militare che induce militari o persone soggette alla giurisdizione militare a passare al nemico, o ne facilita loro i mezzi, ovvero fa arruolamenti per il nemico o per insorgere contro lo Stato.

Art. 96.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso in tempo di pace, ovvero pel servizio di Stato estero, neutrale od alleato, la pena è della reclusione da tre a dieci anni: se si tratti del fatto preveduto nella prima parte dell'articolo 94, si applica la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 97.

Il militare che, fuori dei casi preveduti nell'articolo 90, rivela segreti politici o militari, concernenti la sicurezza dello Stato, sia comunicando o pubblicando documenti o fatti, ovvero disegni, piani o altre informazioni che riguardino le norme di mobilitazione, il materiale, i mezzi di difesa dei porti, degli arsenali, delle rade, le fortificazioni o le operazioni militari, sia agevolandone in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione o con la detenzione militare da due a cinque anni.

La pena è:

1° della reclusione o della detenzione militare da tre a sei anni, se i segreti siano rivelati ad uno Stato estero od ai suoi agenti;

2° della reclusione o della detenzione militare da sei a quindici anni, se il fatto abbia turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano con un Governo estero;

3° della reclusione da dieci a venti anni, se i segreti siano rivelati ad uno Stato in guerra con lo Stato italiano od ai suoi agenti.

Se il colpevole era, per ragione d'ufficio, in possesso dei piani e dei documenti, o altrimenti

a cognizione dei segreti, ovvero ne era venuto in posizione o a cognizione con violenza o inganno, la pena è aumentata di un terzo.

Nei casi preveduti nei numeri 1° e 2°, ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

Art. 98.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito il militare che ottiene la rivelazione dei segreti o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 99.

Il militare, che, con uno Stato estero o con gli agenti di esso, tiene intelligence dirette ad alcuno degli scopi preveduti negli articoli precedenti, è punito con le pene ivi stabilite, diminuite dalla metà a due terzi, aggiunta alla detenzione militare la rimozione, sostituita alla pena di morte la reclusione non minore di cinque anni.

Art. 100.

Quando alcuno dei segreti indicati nell'articolo 97 sia conosciuto per negligenza o imprudenza del militare che, per ragione d'ufficio, sia in possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, o a cognizione dei segreti stessi, questi è punito con la detenzione militare da tre mesi a tre anni.

Art. 101.

Se alcuno dei fatti suindicati sia commesso per negligenza, imprudenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da cinque a dieci anni.

CAPO III.

Disposizione comune ai capi precedenti.

Art. 102.

Quando più militari concertano e stabiliscono di commettere con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti negli articoli 85 e 88, ciascuno di essi è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

La reclusione è da cinque a dieci anni per il militare che receda dal predetto concerto prima che si cominci l'esecuzione del delitto e prima che sia iniziato procedimento.

TITOLO II.

Dei delitti contro il servizio militare

CAPO I.

Dell'abuso di autorità.

Art. 103.

Il comandante che prolunga le ostilità dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale di una sospensione d'armi, di un armistizio o della pace, è punito con la morte.

Art. 104.

Il comandante che, senza necessità o senza provocazione, con atti ostili non ordinati nè autorizzati dal Governo, espone lo Stato ad una dichiarazione di guerra, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sedici anni; e soggiace alla pena di morte se gli atti ostili consistano in un attacco a mano armata contro truppe, navi o cittadini di uno Stato estero neutrale o alleato dello Stato italiano, e, in dipendenza di essi, la guerra sia stata dichiarata o sia seguita, ovvero ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di qualche persona.

Quando dagli atti ostili non sia derivato alcuno degli effetti suindicati, la pena è della destituzione.

Le stesse disposizioni si applicano anche quando gli atti ostili, essendo stati commessi in tempo di armistizio, abbiano esposto lo Stato alla ripresa delle ostilità o ad alcuno dei fatti enuncati nella prima parte del presente articolo.

Ove si applichi la detenzione, è aggiunta la rimozione.

Art. 105.

Il comandante che, con atti non ordinati nè autorizzati dal Governo, e senza necessità o provocazione, ed ancorchè gli atti stessi non abbiano carattere di ostilità diretta, espone i cittadini, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie, è punito con la detenzione militare sino a due anni; e, se ne segua la rappresaglia, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Art. 106.

Il comandante che, fuori del caso di necessità, attacca il nemico contro il divieto del suo superiore, è punito con la morte.

La sentenza non si esegue se non dopo ricevute le disposizioni del ministro dal quale il comandante dipende.

Art. 107.

Il militare che, senza ordine, autorizzazione o motivo legittimo, assume un comando, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni. Se il fatto sia commesso a bordo di una nave, la detenzione è da tre a quindici anni.

Alla stessa pena della detenzione militare sino a cinque anni soggiace il comandante che, senza speciale missione od autorizzazione od altro motivo legittimo, ordina un movimento di forze militari di terra o di mare.

Art. 108.

Il militare che, avendo indebitamente assunto un comando nel caso dell'articolo precedente, continui ad esercitarlo contro l'ordine dei capi, è punito con la detenzione militare da cinque a quindici anni; e, se il fatto sia commesso a bordo di una nave, la detenzione è per un tempo non inferiore ai dieci anni.

Alla detenzione è aggiunta la rimozione.

Art. 109.

Il militare che, fuori della necessità di impedire lo sbandamento o l'abbandono di posto commesso da più militari insieme riuniti, di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, d'impedire disordini o inconvenienti tali da cagionare disastri, o di ricondurre fuggiaschi nelle file, usa, per qualsiasi motivo, violenza verso il suo inferiore, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se dalla violenza sia derivato omicidio o una delle lesioni personali indicate nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, si applicano le pene stabilite per l'omicidio e per la lesione personale negli articoli dal 364 al 368 e dal 372, primo capoverso, al 374 dello stesso Codice, aumentate, quando siano temporanee, da un sesto ad un terzo.

Se dalla violenza non sia derivata malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non sia durata più di dieci giorni, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Art. 110.

Quando per effetto delle violenze di cui nell'articolo precedente sia avvenuto alcuno dei delitti preveduti negli articoli 173, 174 e dal 188 al 194 del presente Codice, la pena da infliggersi al superiore colpevole è aumentata di un terzo.

Ove alcuno dei delitti preveduti negli articoli dal 188 al 194 sia avvenuto per effetto di ingiuria grave, pubblica o privata, commessa dal superiore, questi è punito, per il solo fatto di tale ingiuria, con la detenzione militare da quattro mesi a due anni.

Art. 111.

Il militare che, in occasione di alloggio militare, costringe colui che a norma dei regolamenti deve somministrarlo a dargli più di ciò che gli è dovuto, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 112.

È punito con la detenzione militare sino ad un anno il militare:

1° che, senza autorizzazione, accetta funzioni, onorificenze, pensioni o altre utilità da uno Stato estero;

2° che porta indebitamente e pubblicamente divise militari, distintivi di grado militare od onorificenze.

CAPO II.

Della violazione dei doveri d'un ufficio militare.

Art. 113.

Il comandante che, senza aver prima fatto quanto gli è imposto dal dovere militare e dall'onore, cede il forte o la piazza, o in combattimento ammaina la bandiera della sua nave, è punito con la morte.

Ove la resa sia seguita per causa di disobbedienza, ammutinamento o rivolta, il comandante e gli ufficiali, che non abbiano fatto uso

dei mezzi di cui potevano disporre per costringere i loro subordinati a fare il proprio dovere, sono puniti con la detenzione militare o con la destituzione, o con entrambe tali pene.

Art. 114.

Il comandante che, in una capitolazione, separa la sorte propria o degli ufficiali da quella della truppa, è punito con la morte.

Se stipula a favore proprio un profitto economico, la morte è accompagnata dalla degradazione.

Art. 115.

Il comandante che, in aperta campagna, con grave danno dell'esercito o di una parte di esso, e senza aver prima fatto quanto gli è imposto dal dovere e dall'onore, cede al nemico, è punito con la morte.

Art. 116.

Alla pena di morte soggiace:

1° il comandante di una forza navale, o di una nave isolata, che cagiona la perdita o la cattura di una o più delle navi poste sotto i suoi ordini;

2° il militare che cagiona la perdita o la cattura della nave su cui è imbarcato.

Art. 117.

Quando in alcuno dei fatti preveduti nei due precedenti articoli concorrano particolari circostanze che ne diminuiscono la responsabilità, la pena è della reclusione o della detenzione non minore dei dieci anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino a dieci anni.

Se il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione o la rimozione.

Art. 118.

È punito con la destituzione il comandante di una o più navi dello Stato:

1° che, senza esserne impedito da istruzioni speciali o da legittimo motivo, omette di attaccare e combattere un nemico eguale o inferiore di forze, ovvero di soccorrere altra nave

dello Stato o di uno Stato alleato che si trovi in combattimenti, o sia inseguita dal nemico, o di distruggere un convoglio nemico;

2° che, senza esservi obbligato da speciali istruzioni o da legittimo motivo, sospende l'inseguimento o la caccia di un nemico battuto, o di nave da guerra o mercantili in fuga;

3° che nega soccorso ad una o più navi, ancorchè nemiche, richiedenti la sua assistenza in qualche pericolo, o rifiuta a navi della marina mercantile nazionale la protezione che era in grado di dare.

Art. 119.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano al comandante di una truppa che, senza esserne impedito da istruzioni speciali o da legittimo motivo, omette di soccorrere altra truppa dello Stato o di uno Stato alleato che si trovi in combattimento o sia inseguita dal nemico.

Art. 120.

Il comandante di una piazza o di un forte in pericolo di essere investiti dal nemico, o il comandante di una o più navi, che, per negligenza, non chiede o non procura a tempo le provvisioni, i viveri, e in generale tutti gli oggetti necessari al loro armamento e alla esecuzione degli ordini ricevuti, ovvero trascura di mettere la piazza, il forte o la nave in condizione di resistere al nemico, è punito, se da questa omissione sia derivato danno al servizio militare, con la detenzione da uno a cinque anni, aggiunta la rimozione; ma, se il danno sia lieve, il comandante va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

Alla stessa pena, nel caso medesimo, soggiacciono gli ufficiali aventi la responsabilità dei relativi servizi.

Se dal fatto derivi la impossibilità di attaccare il nemico, di resistere al medesimo o di eseguire una operazione di guerra o gli ordini ricevuti, la pena è della detenzione militare da due a sette anni, e della destituzione.

Se dal fatto derivi la resa della piazza, del forte, o la perdita di una nave, si applica la detenzione militare non inferiore a cinque anni.

Art. 121.

Il militare che, incaricato di provvisioni, viveri, o di altri oggetti necessari al servizio e alla difesa militare, li fa mancare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni in tempo di pace, e in caso di negligenza con la detenzione estensibile ad un anno. Se dal fatto derivi la impossibilità di attaccare il nemico, o di resistere al medesimo o di eseguire una operazione di guerra, o se il fatto stesso cagioni la resa di una piazza, o di un forte, la perdita di una nave, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni o della morte.

In questo caso se l'inadempimento avvenga per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione militare da due a sette anni.

Art. 122.

Il comandante che, per negligenza, si lascia sorprendere dal nemico, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della rimozione.

Art. 123.

Il comandante che, per negligenza o imperizia, cagiona danni agli uomini o al materiale affidatogli, è punito con la rimozione. Se il fatto sia, per negligenza, cagionato da altro ufficiale o militare, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Art. 124.

Il comandante di una fortezza, di uno stabilimento militare o di una nave, che, in caso d'incendio, investimento o naufragio, non pone in opera tutti i mezzi di cui può disporre per limitare il danno, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

Art. 125.

Il militare che, durante il combattimento e senza ordine del comandante, grida di arrendersi, di ammainare la bandiera o di cessare il fuoco, ovvero ammaina la bandiera, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni.

Art. 126.

Il militare che, durante il combattimento o in caso di grave pericolo, con grida, discorsi o atti, incute lo spavento o produce il disordine nelle truppe o negli equipaggi, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

Se il colpevole sia ufficiale, è aggiunta la pena della destituzione.

Art. 127.

Il militare che, in faccia del nemico, si sbanda o non fa la possibile difesa, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 51 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, alla pena di morte soggiacciono soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali che, avendo preso una parte qualunque al fatto, non usano tutti i mezzi di cui possono disporre per impedirlo, sono puniti con la detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

Art. 128.

In tempo di guerra, il militare incaricato di portare un ordine scritto od altro dispaccio qualsiasi, che a scopo delittuoso lo apre e non lo rimette alla persona cui era diretto, è punito con la detenzione militare da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace il militare incaricato di comunicazioni telegrafiche o simili che, in tempo di guerra, sopprime, falsifica o altera, a danno del servizio, un dispaccio affidatogli.

Se il fatto abbia compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte qualunque delle forze terrestri o navali, il colpevole è punito con la morte.

Art. 129.

In tempo di guerra, il militare incaricato di portare un ordine scritto o altro dispaccio qualsiasi che per negligenza li smarrisce, ovvero, trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai nemici, non cerca in

ogni modo e ad ogni costo di distruggerli, è punito con la detenzione militare da uno a sette anni.

Ove nel fatto concorrano particolari circostanze che ne diminuiscano la responsabilità, la pena può essere diminuita da un terzo ai due terzi.

Art. 130.

In tempo di pace, il militare che indebitamente apre un ordine scritto od altro dispaccio qualsiasi che era incaricato di portare, o che rivela il segreto di comunicazioni telegrafiche e simili a lui affidate, è punito con la detenzione militare da due a cinque anni.

Ove egli trascuri di custodire, consegnare o trasmettere alla persona cui era diretto l'ordine, il dispaccio o la comunicazione indicata nel presente articolo, è punito con la detenzione militare fino ad un anno.

Art. 131.

Il militare che comunica o pubblica documenti o fatti da lui posseduti o conosciuti per ragione d'ufficio, i quali debbano rimanere segreti, o che ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Art. 132.

Il comandante che, avendo un piego sigillato da non aprirsi se non in tempo e luogo determinati, lo apre prima di tale tempo o in un diverso luogo, è punito, in tempo di pace, con la detenzione militare sino ad un anno, e, in tempo di guerra, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai tre anni.

Se il fatto abbia pregiudicato il buon esito della spedizione, il colpevole è punito con la destituzione e con la detenzione militare, per un tempo non inferiore ai cinque anni in tempo di pace, e ai dieci anni in tempo di guerra.

Art. 133.

Il comandante che, in caso di cattura o di resa, non usa tutte le cautele necessarie per sottrarre al nemico un piego ricevuto con le condizioni prevedute nell'articolo precedente, o per impedire che cadano in potere del nemico

le carte di bordo, i segnali e i documenti che possono facilitare al nemico il modo di difendersi o di maggiormente nuocere, è punito con la detenzione militare da due a otto anni.

Art. 134.

Il militare che impedisce o ritarda mediante violenza o raggiro la trasmissione di ordini, dispacci, comunicazioni telegrafiche e simili concernenti il servizio militare, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

In tempo di guerra, la reclusione è da dieci a venti anni.

Art. 135.

Il militare, incaricato a norma dei regolamenti delle funzioni di portalettere, che indebitamente apre o sopprime una lettera, un telegramma od un piego chiuso, a lui consegnato per ragione delle sue funzioni, è punito con la reclusione sino a trenta mesi.

Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagioni nocumento, la reclusione è da otto mesi a tre anni.

Art. 136.

Il militare che arbitrariamente s'introduce nei luoghi ove siano poste salvaguardie, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Art. 137.

Il militare, che si presenta in istato di ubriachezza a prestare il servizio al quale è comandato, o che è colto in tale stato mentre trovasi in servizio, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il colpevole sia ufficiale, la detenzione è da sei mesi a due anni.

Ove il fatto sia commesso da militare capo di posto o comandante, le dette pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 138.

Il militare che arbitrariamente imbarca, o permette che s'imbarchino merci o passeggeri a bordo di navi dello Stato, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 139.

Il militare addetto ai laboratori militari che, contro le disposizioni dei regolamenti, vi lavora o vi fa lavorare per conto proprio o di privati, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

CAPO III.

Dell'abbandono di comando o di posto, e della violazione di consegna.

Art. 140.

Il comandante che, in presenza del nemico, o in circostanze tali da compromettere la sicurezza dell'esercito, di una forza navale o di una parte di essi, abbandona, senza legittimo motivo, il comando, è punito con la morte.

Se il fatto siasi commesso in qualsiasi altra circostanza di pericolo, il colpevole è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai quindici anni. Ove il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione; e, ove trattisi di altri graduati, è aggiunta la rimozione.

Art. 141.

Il comandante che, nel caso di grave pericolo o di perdita della nave, non sia, senza legittimo motivo, l'ultimo ad abbandonare la nave affidata al suo comando, è punito con la destituzione e con la detenzione militare per un tempo non inferiore ad un anno.

Se il fatto abbia cagionato la perdita della nave, il comandante soggiace alla destituzione e alla detenzione militare per un termine non inferiore ai quindici anni.

Se il fatto abbia cagionato la morte di alcuna delle persone imbarcate, il comandante è punito con la morte.

Art. 142.

Il militare che, in faccia del nemico, abbandona il posto, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 51 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, soggiaciono alla pena di morte soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali che, avendo preso una parte qualunque al fatto, non usano tutti i mezzi per cui possono disporre per impedirlo, sono puniti con la detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui, benchè non siavi la presenza del nemico, possa venir compromessa la sicurezza della nave.

Art. 143.

Il militare, collocato in sentinella o vedetta, che viola la consegna o abbandona il posto, ovvero è colto addormentato, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di grave pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da uno a sette anni.

Se il fatto sia commesso in presenza del nemico, la detenzione è da tre a dieci anni; ma, ove abbia compromessa la sicurezza del posto, della nave o di militari, la detenzione è da venti a ventiquattro anni.

Art. 144.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ad ogni altro militare comandato di servizio, che viola la consegna o abbandona il posto.

Se trattasi di servizio di fatica, di terra o di mare, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 145.

Il militare che, essendo preposto di guardia a cosa determinata, la distrugge, devasta o ruba è punito, per il solo fatto della violata consegna, con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai due anni.

Art. 146.

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra ovvero nei corpi o navi in presenza del nemico, il militare che, senza legittimo motivo, non raggiunge il suo posto in caso di allarme o quando siasi chiamato a raccolta, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Se la chiamata sia fatta per raggiungere il posto di combattimento, la detenzione è da tre a dieci anni.

Art. 147.

Il comandante di una frazione qualunque delle forze navali, che si separa dal suo capo, o che, costretto da una forza superiore o da altra legittima causa a separarsi, omette di riunirsi al suo capo nel più breve tempo possibile, è punito:

1° in tempo di pace, con la detenzione militare sino ai cinque anni;

2° in tempo di guerra, con la detenzione militare non inferiore ai cinque anni;

3° in presenza del nemico, con la morte.

Se il fatto sia cagionato per negligenza, la pena è, in tempo di pace, della detenzione militare sino ad un anno, e in tempo di guerra o in presenza del nemico, della detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della rimozione.

Le stesse pene stabilite nel presente articolo, si applicano ad ogni altro militare che cagiona alcuno dei fatti suindicati.

Un comandante di forza navale in sott'ordine, il quale per negligenza o imperizia non raggiunge il comandante superiore con la necessaria prontezza, è punito in tempo di pace con la rimozione, in tempo di guerra oltre alla rimozione con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Art. 148.

Il comandante della scorta di un convoglio che lo abbandona, è punito:

1° in tempo di pace, con la detenzione militare da uno a sette anni;

2° in tempo di guerra, con la detenzione militare da sette a quindici anni; ma si applica la pena di morte, se dal fatto sia derivato che il convoglio o parte di esso sia caduto in potere del nemico.

Art. 149.

Il comandante della scorta di un convoglio che rimane, per negligenza, separato da tutto o parte di esso, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni, e inoltre, in tempo di guerra, con la rimozione.

Se, in tempo di pace o di guerra, il fatto sia cagionato per imperizia, la pena è della detenzione militare sino a sei mesi; ma, se il danno sia lieve, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 150.

Il comandante che, senza legittimo motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito, in tempo di pace, con la destituzione, in tempo di guerra, con la morte.

Se l'incarico non sia eseguito per negligenza, la pena è della detenzione militare da uno a tre anni in tempo di pace, e della detenzione militare da tre a sette anni, aggiunta la rimozione, in tempo di guerra; e se non sia eseguito per imperizia, la detenzione militare è da sei mesi ad un anno in tempo di pace, e da un anno a tre in tempo di guerra, aggiunta, in quest'ultimo caso, la rimozione.

Art. 151.

Alle stesse pene rispettivamente stabilite negli articoli 148 e 149 soggiace l'ufficiale o il sottufficiale incaricato di una spedizione o missione qualunque, che per essersi, senza legittimo motivo, allontanato dagli ordini ricevuti, ne pregiudica il risultato; o che, per negligenza o imperizia, eseguisce malamente l'incarico affidatogli.

Art. 152.

Il militare che in qualsiasi modo forza una consegna, è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di grave pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da due a sette anni.

Se il fatto sia commesso in presenza del nemico, la detenzione è da tre a dieci anni.

Ove nel caso preveduto nel capoverso precedente, la consegna abbia avuto per oggetto la sicurezza di una parte qualunque delle forze terrestri o navali, di una fortezza assediata, di un posto o stabilimento militare, di parchi di artiglieria, della cassa militare, di viveri, foraggi, o altri oggetti concernenti il servizio militare, il fatto ne abbia compromesso la sicurezza o abbia impedito una operazione militare, la pena è della morte.

CAPO IV.

Dell'assenza illecita e della diserzione.

Art. 153.

Il militare che passa al nemico, o che, in presenza del nemico, si assenta arbitrariamente dalle file o dalla nave, è considerato disertore e soggiace alla pena di morte con degradazione.

Art. 154.

Il militare che senza autorizzazione si assenta dal corpo o dalla nave per cinque giorni, è considerato illecitamente assente e punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

La stessa disposizione si applica al militare, che, essendo regolarmente assente dal corpo o dalla nave, non li raggiunge, senza legittimo motivo, nei cinque giorni successivi a quello prescrittigli.

Art. 155.

Nei casi preveduti nell'articolo precedente, se l'assenza dal corpo o dalla nave abbia la durata di dieci giorni, il militare è considerato disertore ed è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso da un ufficiale, alla pena suddetta è aggiunta la rimozione.

Art. 156.

Quando alcuno dei fatti preveduti nell'art. 154 sia commesso in tempo di mobilitazione resa nota con pubblico manifesto, o in tempo di guerra, il termine di assenza ivi indicato è di un giorno, e la pena è la detenzione militare da tre a sette anni.

Se il fatto sia commesso da ufficiale, alla suddetta pena è aggiunta la destituzione.

Art. 157.

Quando il colpevole, per sottrarsi alle ricerche della giustizia, abbia oltrepassato i confini dello Stato, ovvero, quando commette il delitto, si trovi all'estero per ragione di servizio, soggiace all'aumento da un sesto ad un terzo della pena rispettivamente stabilita negli articoli precedenti.

Art. 158.

Quando tre o più militari, previo concerto, commettano il delitto preveduto nell'articolo 155, soggiacciono all'aumento da un terzo alla metà della pena rispettivamente stabilita negli articoli contenuti in questo capo.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è, in tempo di pace, aumentata della metà, e, in tempo di guerra, è della morte con degradazione.

Art. 159.

Il militare, imbarcato sopra una nave dello Stato o appartenente al suo equipaggio, che arbitrariamente si trova assente al momento della partenza della nave, è considerato disertore ed è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Se la nave sia all'estero, la detenzione è aumentata da un sesto ad un terzo.

Art. 160.

Il militare, che prende servizio sopra una nave estera o in un'armata estera, o che, senza autorizzazione o motivo legittimo, prende imbarco sopra una nave estera, è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai tre anni.

Art. 161.

In tempo di pace, va esente da pena il militare che, nel termine stabilito per incorrere nella diserzione, si costituisca ad un'autorità qualunque per restituirsi al corpo e lo raggiunga nel modo e nel tempo che da detta autorità gli siano prescritti; ferme le pene per le circostanze che siano concorse nel fatto, quando per se stesse costituiscano un delitto.

Ove la presentazione suindicata si verifichi nei quindici giorni in tempo di pace o nei cinque giorni in tempo di guerra, la pena stabilita per il delitto è diminuita da un terzo alla metà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi preveduti nell'articolo 153, e quella della prima parte di esso non si applica nei casi preveduti negli articoli 159 e 160.

Art. 162.

Quando il militare commetta il delitto preveduto nell'articolo 154, asportando danaro di

cui, in ragione della sua qualità o di speciali funzioni, era responsabile verso lo Stato, il corpo o il suo superiore, o dopo averlo consumato, la pena è, per il solo fatto della diserzione, della reclusione da due a dieci anni.

Ove nel delitto concorra una o più delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli contenuti in questo capo, la pena è della reclusione da cinque a venti anni.

Se il danno sia lieve, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

CAPO V.

Della mancanza alla chiamata.

Art. 163.

Nel caso di mobilitazione, resa nota con pubblico manifesto, o in tempo di guerra, il militare che, senza legittimo motivo, non si presenta alle armi nel giorno successivo a quello prefisso, è punito con la detenzione militare da due a sette anni.

Se il colpevole sia ufficiale, alla detenzione è aggiunta la destituzione.

Quando il colpevole sia un militare di truppa, se si presenti o sia arrestato durante la guerra, il ministro competente può, con generale provvedimento, ordinare che il procedimento rimanga sospeso, per essere ripreso dopo che la mobilitazione o la guerra sia cessata.

Art. 164.

Il militare, chiamato per compiere la ferma in via normale, che senza legittimo motivo, non si presenta alle armi negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la detenzione militare da quattro a dieci mesi.

Art. 165.

Il militare, chiamato per solo scopo d'istruzione o rassegne, o per altra eventualità d'indole generale, che, senza legittimo motivo, non si presenta alle armi negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la detenzione militare sino ad otto mesi.

Se il colpevole sia ufficiale in congedo appartenente ad una classe di leva tuttora obbligata al servizio militare, alla pena restrittiva è aggiunta la rimozione.

Art. 166.

Quando il colpevole, per sottrarsi al servizio, abbia oltrepassato i confini dello Stato, o trovandosi all'estero continui a rimanervi, la pena stabilita per il reato è aumentata da un sesto ad un terzo.

Art. 167.

Quando il colpevole, nei quindici giorni successivi a quello in cui avrebbe dovuto presentarsi alle armi in tempo di pace, ovvero nei cinque giorni nel caso di mobilitazione o in tempo di guerra, si costituisca ad un'autorità qualunque per raggiungere il corpo e lo raggiunga nel modo e nel tempo che da detta autorità gli siano prescritti, la pena stabilita per il delitto è diminuita da un terzo alla metà.

CAPO VI.

Della mutilazione.

Art. 168.

Il militare che, a fine di rendersi inabile a proseguire nel servizio militare, si mutila ovvero si procura infermità o imperfezioni, è punito:

1° con la detenzione militare da sei mesi ad un anno, se rimanga tuttavia abile al servizio;

2° con la detenzione militare da uno a tre anni, se rimanga inabile al servizio speciale del corpo o dell'arma cui appartiene;

3° con la reclusione da quattro a sette anni, se rimanga inabile a qualunque servizio militare.

In tempo di guerra, le pene anzidette sono aumentate dalla metà ai due terzi.

CAPO VII.

*Della alienazione
e del deterioramento di effetti militari.*

Art. 169.

Il militare, non avente il grado di ufficiale, che distrae distrugge o disperde gli oggetti del proprio vestiario od equipaggio militare, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il valore degli oggetti non sia maggiore di lire dieci e il colpevole non sia stato altra volta condannato per il delitto di alienazione, egli va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

Art. 170.

Il militare, non avente il grado di ufficiale, che distrae, distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni da guerra o gli effetti di bardatura a lui affidati, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

La detenzione può estendersi sino a tre anni, se il fatto sia commesso sopra il cavallo a lui destinato, ancorchè di sua proprietà.

TITOLO III.

Dei delitti contro la disciplina militare.

CAPO I.

Della disobbedienza, rivolta e ammutinamento.

Art. 171.

Il militare che rifiuta di obbedire all'ordine di un superiore, o che all'intimazione ricevuta non obbedisce, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se il fatto sia commesso in servizio, ovvero in presenza di militari riuniti per servizio o a bordo, la detenzione è da sei mesi a due anni.

Se il fatto sia commesso in occasione di pericolo, ovvero in tempo di guerra, la detenzione è da due a dieci anni.

Art. 172.

Il militare che, in presenza del nemico o in circostanze nelle quali possa venire compromessa la sicurezza del corpo o della nave, rifiuta di obbedire o, ricevutane l'intimazione, non obbedisce all'ordine di combattere o di fare un servizio od altra operazione di guerra, è punito con la morte.

Salva l'applicazione del primo capoverso dell'articolo 51 al militare investito del comando, se il fatto sia commesso da più militari insieme riuniti, sono puniti soltanto quelli fra essi che vi hanno dato causa.

Gli ufficiali presenti al fatto, che non hanno usato tutti i mezzi di cui possono disporre per impedirlo, sono puniti colla detenzione militare non inferiore a cinque anni e con la destituzione: in ogni caso essi soggiacciono alla destituzione e gli altri graduati alla rimozione.

Art. 173.

La pena della detenzione militare è:

1° da uno a cinque anni, quando quattro o più militari, previo concerto, abbandonandosi ad eccessi o violenze, non obbediscano alla prima intimazione di un superiore di dispendersi o di rientrare nell'ordine;

2° da tre a dieci anni, quando quattro o più militari, previo concerto, prendano arbitrariamente le armi o agiscano contro gli ordini dei loro capi, o, essendo sotto le armi, non obbediscano alla prima intimazione di un superiore.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è della detenzione militare da dieci a venti anni, nel caso indicato nel numero 1°, e della morte, nel caso indicato nel numero 2°.

Art. 174.

Fuori dei casi preveduti nel precedente articolo, quando quattro o più militari rifiutino di eseguire un ordine, o non obbediscano alla prima intimazione di eseguirlo, ovvero persistano nel fare una domanda o porgere una rapresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

Se vi siano promotori o capi, la pena per essi è della detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso a bordo di una nave, le pene suindicate sono rispettivamente aumentate da un sesto alla metà.

Va esente da pena il colpevole che obbedisca alla prima intimazione; ma, se egli sia uno dei promotori o capi, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Art. 175.

Nei casi preveduti nei due precedenti articoli, soggiacciono alle pene stabilite per i promotori o capi, i colpevoli ai quali sia stato

nominativamente e particolarmente intimato di obbedire, se non abbiano tosto ceduto a tale intimazione.

Art. 176.

Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli 173 e 174 sia commesso nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione del superiore mediante violenza verso i suoi inferiori alla pena di morte è sostituita la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni, e le altre pene sono dimiuite da un sesto alla metà.

Art. 177.

Il militare che, essendo presente ad alcuno dei fatti preveduti negli articoli 173 e 174, non usa tutti i mezzi di cui può disporre per irape-dirli, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Se il colpevole sia ufficiale, la detenzione è da uno o tre anni.

Alle stesse pene, rispettivamente stabilite nel presente articolo, soggiace il militare che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti stessi, non ne faccia rapporto al superiore appena ne abbia avuto notizia.

Art. 178.

Quando più militari concertano e stabiliscono di agire con determinati mezzi contro l'autorità del comandante o contro la sicurezza del forte, del posto o della nave, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Art. 179.

Quando dieci o più militari collettivamente, o separatamente, ma previo concerto, presentano una stessa rappresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare fino a sei mesi.

Art. 180.

Il militare che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta per cose di servizio militare, o che, per occuparsi delle cose stesse, promuove arbitrariamente un'adunanza di militari, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Art. 181.

Quando due o più militari arbitrariamente rilasciano attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

CAPO II.

Dei delitti contro sentinella o vedetta e della resistenza alla forza armata.

Art. 182.

Il militare, che usa minaccia o commette ingiuria o resistenza ad una sentinella o vedetta, è punito con la detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 183.

Il militare, che usa violenza ad una sentinella o vedetta, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di due o più militari, la detenzione è da cinque a dieci anni.

Art. 184.

Quando la violenza preveduta nell'articolo precedente sia commessa a mano armata, ovvero in riunione di tre o più militari ancorchè non a mano armata, la pena è:

1° in tempo di pace, della detenzione militare per un tempo non inferiore ai dieci anni;

2° in tempo di guerra, della detenzione militare per un tempo non inferiore ai quindici anni; ma, ove il fatto abbia compromesso la sicurezza del posto, la pena è della morte.

Art. 185.

Il militare, che usa violenza o minaccia per opporsi alla forza armata militare mentre adempie i suoi doveri, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

La detenzione è:

1° da uno a tre anni, se il fatto sia commesso a mano armata, ovvero in riunione di tre o più militari;

2° da tre a dieci anni, se il fatto sia commesso in riunione di tre o più militari a mano armata.

Art. 186.

Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace il militare che commette il fatto, ivi preveduto, contro la forza armata composta di agenti di pubblica sicurezza.

Art. 187.

I capi o promotori dei fatti preveduti negli articoli precedenti, sono puniti con le pene ivi stabilite, aumentata la detenzione da un sesto ad un terzo.

CAPO III.

Della insubordinazione.

Art. 188.

Il militare che usa violenza ad un superiore è punito:

1° con la detenzione militare da tre a quindici anni, se il superiore sia caporale o sottufficiale;

2° con la detenzione militare per un tempo non inferiore ai dodici anni, se il superiore sia ufficiale.

Se la violenza sia usata ad un comandante o capo di posto, le pene suindicate sono aumentate di un terzo, e, quando il comandante o capo di posto sia ufficiale, la pena è del massimo della detenzione militare.

Art. 189.

Il militare che a fine di uccidere cagiona la morte del suo superiore, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Se la violenza, non commessa a fine di uccidere produca una lesione personale, da cui derivi la morte ovvero una delle lesioni personali indicate nel Codice penale comune, si applicano le pene rispettivamente stabilite nel Codice stesso dagli articoli 368, 372, 373 e 374 aumentate da un terzo alla metà.

Art. 190.

Quando la violenza preveduta nei due articoli precedenti sia usata per cause estranee alla milizia, fuori di servizio e della presenza di militari riuniti per servizio, alla pena di morte con

degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai ventidue anni; alla pena di morte senza degradazione è sostituita la detenzione militare non inferiore ai ventidue anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Se la violenza, usata nelle circostanze indicate nel presente articolo, costituisca il delitto preveduto nell'articolo 366 del Codice penale comune, si applica la pena ivi stabilita; salva la diminuzione di pena di cui nell'articolo 367 dello stesso Codice, ove si verifichi la circostanza ivi preveduta.

Art. 191.

Il militare che usa minaccia o commette ingiuria ad un superiore, sia che questi appartenga all'esercito o alla marina, è punito:

1° con la detenzione militare da uno a cinque anni, se il superiore sia caporale o sottufficiale;

2° con la detenzione militare da tre a sette anni, se il superiore sia ufficiale.

Se la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa ad un comandante o capo di posto, le pene suindicate sono aumentate di un terzo.

Art. 192.

Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un sesto, se la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa con scritti o disegni inviati al superiore o comunque divulgati.

Ove la minaccia sia accompagnata da intimidazione o condizione, ovvero sia usata per costringere il superiore a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, l'aumento è da un sesto ad un terzo.

Art. 193.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, quando la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa in assenza del superiore, ma presenti più persone, siano queste militari o estranee alla milizia, la pena stabilita nell'articolo 191 è diminuita di un terzo se il superiore offeso sia ufficiale; e, ove l'offeso sia caporale o sottufficiale, se il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo 256, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 194.

Quando la minaccia o l'ingiuria preveduta negli articoli precedenti sia usata o commessa per cause estranee alla milizia, fuori di servizio e della presenza di militari riuniti per servizio, le pene in detti articoli stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 195.

Se alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti sia commesso nell'impeto d'ira o d'intenso dolore, determinato da ingiusta provocazione del superiore mediante violenza, calunnia, diffamazione o ingiuria grave, pubblica o privata, al suo inferiore; alla pena di morte con degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai dodici anni; alla morte senza degradazione la detenzione militare non inferiore ai dodici anni; all'ergastolo la reclusione non inferiore ai dieci anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 196.

Non è punibile il militare che, nei casi preveduti nella prima parte dell'articolo 376 del Codice penale comune, ha usato violenza verso un superiore.

Quando la violenza sia usata in alcuno dei casi preveduti negli articoli 376 capoverso e 377 dello stesso Codice, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite; sostituita alla pena di morte, stabilita dal presente Codice, la detenzione militare per un tempo non inferiore ai sei anni.

CAPO IV.

Del duello.

Art. 197.

Il militare che, in servizio o a causa di esso, sfida a duello un superiore, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la detenzione militare da uno a tre anni.

Il superiore che accetta la sfida soggiace alla detenzione militare da sei mesi a due anni.

Se il duello avvenga, la pena è della detenzione militare da due a quindici anni per l'inferiore, e da uno a cinque anni per il superiore.

Art. 198.

Il militare che, in servizio o a causa di esso, sfida a duello un inferiore, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito con la rimozione.

L'inferiore che accetta la sfida soggiace alla detenzione militare estensibile a tre mesi.

Se il duello avvenga, la pena è della detenzione militare da quattro mesi a tre anni e della rimozione per il superiore, e della detenzione militare da tre mesi ad un anno per l'inferiore.

Art. 199.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, i militari portatori della sfida, padrini o secondi, sono puniti con la detenzione militare sino a cinque anni.

Art. 200.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la sfida o il duello avvenga dopo che l'inferiore sia promosso a grado uguale a quello del superiore, ma per cause di servizio anteriori alla promozione.

Art. 201.

Quando la sfida o il duello sia commesso fuori del servizio e per cause estranee al servizio, le pene stabilite negli articoli precedenti, per i militari sfidanti o duellanti, e per i militari portatori della sfida, padrini o secondi, sono rispettivamente diminuite da un terzo alla metà, e alla rimozione è sostituita la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 202.

I militari di grado eguale sfidanti o duellanti per causa di servizio, ed i militari portatori della sfida, padrini o secondi, soggiacciono a punizioni disciplinari.

Nondimeno il duellante, che cagioni all'avversario una lesione personale che produca alcuno degli effetti preveduti nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, è punito con la detenzione militare sino a due anni; e la detenzione è da quattro mesi a cinque anni se il duellante uccida l'avversario o gli cagioni una lesione personale da cui derivi la morte.

Art. 203.

Le pene stabilite negli articoli contenuti in questo capo sono rispettivamente diminuite da un terzo ai due terzi, e alla rimozione è sostituita la detenzione militare sino ad un anno, se il colpevole sia stato indotto alla sfida o al duello da grave insulto o da grave onta.

Art. 204.

Nei casi preveduti negli articoli 201 e 202, i militari portatori della sfida vanno esenti da pena se impediscano il combattimento; e i padrini o secondi vanno esenti da pena se, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per i militari in congedo.

Art. 205.

Il militare in congedo che, mentre veste la propria divisa, commette verso un militare in servizio effettivo alcuno dei delitti preveduti negli articoli 109, 110, dal 182 al 191 e dal 193 al 196, ovvero commette il delitto preveduto nel n. 2° dell'articolo 112, soggiace alle pene ivi rispettivamente indicate; sostituita alla morte con degradazione la reclusione non inferiore ai ventidue anni; alla morte senza degradazione la detenzione militare non inferiore ai ventidue anni; all'ergastolo la reclusione non inferiore ai dieci anni; e le altre pene diminuite da un terzo alla metà.

Alle stesse pene soggiace il militare in servizio effettivo, che commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 109, 110, dal 182 al 191 e dal 193 al 196 verso un militare in congedo, mentre questi veste la propria divisa.

Le pene stabilite nella prima parte del presente articolo si applicano anche al militare in congedo, che, mentre veste la propria divisa, commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 109, 110, dal 182 al 191 e dal 193 al 196 verso altro militare in congedo, mentre veste la propria divisa.

Art. 206.

Il militare in congedo, o colui che, essendo stato militare, abbia cessato di appartenere alla milizia, che, a causa del servizio prestato, commette verso un militare in servizio effettivo alcuno dei delitti preveduti negli articoli 188, 189, 191, 192, 193, 195 e 196, soggiace alle pene ivi stabilite con le diminuzioni indicate nell'articolo precedente. Ove egli commetta alcuno dei delitti preveduti negli articoli 197, 198, 199, 200 e 203 soggiace alle stesse pene in questi articoli stabilite.

Le disposizioni medesime si applicano al militare in servizio effettivo che commetta alcuno dei delitti preveduti nella prima parte del presente articolo verso un militare in congedo, o verso un militare che abbia cessato di appartenere alla milizia, a causa del servizio da essi prestato.

Le disposizioni della prima parte del presente articolo si applicano anche al militare in congedo che, a causa del servizio prestato, commetta alcuno dei delitti ivi indicati verso altro militare in congedo.

Art. 207.

Nei casi preveduti nei due precedenti articoli, quando il fatto costituisca il delitto preveduto nell'articolo 366 del Codice penale comune, si applica la pena ivi stabilita; salvo la diminuzione di pena di cui nell'articolo 367 dello stesso Codice, ove si verifichi la circostanza ivi preveduta.

TITOLO V.

Dei delitti contro l'amministrazione militare.

CAPO I.

Della falsità in atti.

Art. 208.

Il militare che forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, dell'amministrazione militare, o che avendo formato un atto falso o alterato un atto vero lo abbia ad essa prodotto, ove ne possa derivare nocumento al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro

qualità, è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Se la falsità sia commessa da militare incaricato a norma delle leggi o dei regolamenti di funzioni amministrative o contabili, e nello esercizio delle sue funzioni, la pena suindicata è aumentata di un terzo.

Art. 209.

Il militare che fa uso o in qualsiasi modo profitta di un atto falsificato dell'amministrazione militare o ad essa prodotto, e da cui possa derivare il nocumento indicato nell'articolo precedente, è punito, ancorchè non sia concorso nella falsità, con le pene nell'articolo medesimo stabilite.

Art. 210.

Quando il colpevole commetta alcuno dei delitti indicati negli articoli precedenti per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, soggiace alle pene stabilite per il delitto, diminuite da un terzo ai due terzi.

Art. 211.

Il militare che sopprime o distrugge, in tutto o in parte, un atto originale o una copia di esso, che, secondo la legge, tenga luogo dell'originale mancante, ove trattisi di alcuni degli atti indicati nell'articolo 208 e ne possa derivare il nocumento ivi preveduto, soggiace alle pene ivi rispettivamente stabilite.

CAPO II.

Della falsità in sigilli e bolli.

Art. 212.

Il militare che contraffà i sigilli, bolli, punzoni, marchi, o altri strumenti destinati ad una certificazione su documenti, animali od oggetti concernenti il servizio o l'amministrazione militare, ove ne possa derivare il nocumento indicato nell'articolo 208, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alle stesse pene soggiace il militare che fa uso di tali strumenti contraffatti, ancorchè da altri.

Art. 213.

Il militare che, essendosi procurato i veri sigilli, bolli, punzoni o marchi indicati nell'articolo precedente, ne fa uso a danno del servizio militare, dell'amministrazione militare o di militari per cose concernenti tale loro qualità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 214.

Il militare che cancella o fa in qualsiasi modo scomparire i sigilli, bolli o marchi apposti sugli oggetti del materiale militare a fine di lucro o di documento all'amministrazione militare, è punito con la reclusione sino a due anni.

Se il colpevole aveva, per ragione d'ufficio, l'amministrazione o la custodia degli oggetti suindicati, la reclusione è da due a cinque anni.

CAPO III.

Della falsità in certificati, dichiarazioni, attestati, licenze, pesi e misure.

Art. 215.

Il militare che, per cose dipendenti dal proprio ufficio o per le quali abbia un incarico speciale qualsiasi, rilascia certificati, dichiarazioni o documenti che attestino cose false, ove ne possa derivare il documento indicato nell'articolo 208, è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che fa uso del falso certificato, dichiarazione o attestato.

Art. 216.

Il militare del corpo sanitario che per solo favore rilascia un falso attestato, concernente un militare e destinato a far fede presso l'autorità militare, è punito con la rimozione; alla quale può essere aggiunta la detenzione militare sino ad un anno.

Alla stessa pena soggiace il militare che fa uso del falso attestato; applicata, quando non sia un graduato, la detenzione.

Se il fatto sia commesso per danaro o altra utilità, data o promessa, per sè o per altri, la pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena indicata nel precedente capoverso soggiace il militare che dà o promette il danaro o altra utilità.

Tutto ciò che siasi dato si confisca.

Art. 217.

È punito con la reclusione sino a due anni il militare:

1° che contraffà congedi temporanei, fogli di licenza o di via, o dichiarazioni ferroviarie rilasciate dall'autorità militare a favore di militari o loro famiglie;

2° che altera in qualsiasi modo documenti veri della specie indicata nel numero precedente, a fine di attribuirli a persone militari o di riferirli a luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati, ovvero falsamente ne fa apparire eseguite le certificazioni o adempite le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3° che fa uso dei congedi temporanei, fogli di licenza o di via, o delle dichiarazioni ferroviarie, contraffatti o alterati, indicati nel numero 1°, o li rimette ad altro militare affinché ne faccia uso.

Art. 218.

Il militare che, per indurre in errore l'autorità militare intorno ad un atto o fatto concernente il servizio militare o l'amministrazione militare, presenta ad essa un atto, attestato o certificato falso, ovvero un atto, attestato o certificato vero, attribuendolo falsamente a sè o ad altro militare, dal quale possa derivare documento al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro qualità, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Art. 219.

Il militare, che, nell'esercizio delle funzioni delle quali è investito o di un incarico che gli è stato affidato, fa uso di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ove ne possa derivare documento al servizio militare, alla amministrazione militare o a militari per cose concernenti tale loro qualità, è punito con la reclusione sino a sei mesi.

CAPO IV.

Del peculato.

Art. 220.

Il militare, incaricato a norma delle leggi o dei regolamenti di funzioni amministrative o contabili, che sottrae o distrae a danno dell'amministrazione militare, del corpo o dei militari che lo compongono, danaro o altra cosa mobile di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la degradazione.

Se il danno sia lieve, o sia interamente risarcito prima dell'invio al giudizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 221.

Alle stesse pene stabilite nell'articolo precedente soggiace il militare, incaricato a norma dei regolamenti delle funzioni di portalettere, che sottrae danaro contenuto in lettere o pieghi chiusi, ovvero si appropria pacchi postali o l'importo di vaglia, a lui affidati per ragioni delle sue funzioni.

CAPO V.

Della corruzione.

Art. 222.

Il militare che, per un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per altri, in danaro o in altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione sino a due anni.

Art. 223.

Il militare che, per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri dell'ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità, per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.

La reclusione è da tre a dodici anni, se il fatto abbia per effetto:

1° la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione militare;

2° il favore o il danno di un imputato in causa penale militare.

Nel caso preveduto al n. 2° del presente articolo, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore ad un anno, la pena è della reclusione da cinque a venti anni; non è inferiore ai quindici anni se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna alla pena dell'ergastolo; e non è inferiore ai venti anni se trattasi di condanna alla pena di morte. Ove questa sia stata eseguita, la pena è della reclusione per trent'anni.

Art. 224.

Il militare che induce un militare a commettere alcuno dei delitti preveduti nei precedenti articoli, è punito con le pene ivi stabilite.

Se il militare non abbia commesso il delitto, il militare che ha tentato d'indurvelo soggiace alle pene suddette, ridotte della metà.

Art. 225.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, ciò che siasi dato si confisca.

CAPO VI.

Dell'abuso e delle frodi nelle somministrazioni militari.

Art. 226.

Il militare addetto con un ufficio od incarico all'amministrazione militare che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto dell'amministrazione militare, è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni.

Art. 227.

Il militare, che, prevalendosi di tale sua qualità, commette frode nella specie, qualità o quantità di armi, munizioni, viveri, destinati al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari in tale loro qualità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Qualora si tratti di frodi in altri oggetti destinati al servizio militare, all'amministrazione militare o a militari in tale loro qualità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 228.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, allo scopo di procurarsi un indebito lucro, mescola o sostituisce viveri o altri oggetti a quelli di cui abbia la custodia o la vigilanza; ovvero ne altera la specie, qualità o quantità, o, conoscendone la sostituzione o l'alterazione, li distribuisce, è punito con la reclusione da sei mesi a sette anni.

Alle stesse pene soggiace il militare che, chiamato a dare, per ragione delle sue funzioni o per incarico speciale, un giudizio sulle derrate, generi o animali destinati al mantenimento dei militari, dichiarati contro verità che siano di buona qualità.

Art. 229.

Quando dalle frodi prevedute nell'articolo precedente possa derivare nocimento alla salute dei militari, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.

La stessa pena si applica al militare che, prevalendosi di tale sua qualità, compra o distribuisce carni di animali infetti da malattia contagiosa, ovvero carni, commestibili o bevande che possono recare nocimento alla salute dei militari.

Art. 230.

Quando da alcuno dei fatti preveduti nell'articolo precedente derivi la morte o una lesione personale di qualche militare, la pena ivi stabilita è raddoppiata se derivi la morte, ed è aumentata da un terzo alla metà se derivi lesione personale.

Se dal fatto derivi la morte di più militari, o anche la morte di un solo militare o la lesione di uno o più militari, la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni.

Art. 231.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, allo scopo di procurarsi un indebito lucro, somministra foraggi o altri generi per il mantenimento dei cavalli addetti al servizio militare, corrotti o alterati, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena da sei mesi a cinque anni

soggiace il militare che, nell'esercizio del proprio ufficio o di un incarico affidatogli, dichiarati contro verità di buona qualità foraggi o altri generi per il mantenimento dei cavalli destinati al servizio militare.

CAPO VII.

Dell'incendio e del deterioramento di edifizii, opere e cose militari.

Art. 232.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, appicca il fuoco ad edifizii, opere, depositi, opificii, cantieri militari, arsenali, navi o imbarcazioni dello Stato, è punito con la reclusione da sette a venti anni.

Art. 233.

Il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, a fine di distruggere in tutto o in parte gli edifizii o le cose indicate nell'articolo precedente, colloca o fa esplodere mine, torpedini o altre opere o macchine esplodenti, ovvero colloca o accende materie infiammabili atte a produrre tale effetto, soggiace alla pena ivi stabilita, non inferiore ai dieci anni.

Art. 234.

Fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, il militare che, prevalendosi della sua qualità, con qualsiasi altro mezzo, distrugge, guasta o deteriora gli edifizii o le cose ivi enunciate, è punito con la reclusione da tre a quindici anni.

Art. 235.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti sia commesso in edifizii abitati o destinati all'abitazione, la pena in essi stabilita è aumentata della metà.

Se da taluno dei fatti medesimi sia derivata la morte o una lesione personale di alcuno, le pene ivi stabilite sono raddoppiate se derivi la morte, e sono aumentate di un terzo se derivi una lesione personale; ma la reclusione non può essere inferiore, nel primo caso, ai quindici anni, e nel secondo ai dieci anni.

Art. 236.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti e negli articoli 169 e 170, il militare che, prevalendosi di tale sua qualità, distrugge, disperde, guasta o in qualsiasi modo deteriora cose mobili o immobili, atti o documenti dell'amministrazione militare o destinati al servizio militare, è punito con la detenzione militare da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace il militare che ferisce o danneggia un cavallo addetto al servizio militare.

Se gli oggetti o il cavallo non appartengono all'amministrazione militare, la pena è ridotta della metà.

Art. 237.

Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente avvenga a bordo di una nave dello Stato, la pena è della detenzione militare da due a sette anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto derivi la perdita della nave o questa rimanga inetta al servizio cui era destinata.

Art. 238.

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, se la cosa sia di lieve entità e non sia stata esposta a danno alcun'altra cosa o a pericolo alcuna persona, si applica la pena della detenzione militare sino a tre anni.

Art. 239.

Il militare che, per imprudenza o negligenza, o per imperizia nell'adempimento dell'ufficio o dell'incarico affidatogli, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline militari, cagiona alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se dal fatto derivi pericolo per la vita delle persone, la detenzione è da uno a sette anni; e se derivi la morte di alcuno, è da due a dodici anni.

TITOLO VI.

Dei delitti contro l'amministrazione
della giustizia militare.

CAPO I.

Del rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Art. 240.

Il militare, designato a far parte di un tribunale militare, che ottiene l'esenzione allegando un falso pretesto, o rifiuta di assumere l'incarico, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Art. 241.

Il militare, chiamato dall'autorità giudiziaria militare quale testimone, perito o interprete, che ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

Art. 242.

L'ufficiale del corpo sanitario militare che, avendo prestato a militari l'assistenza della propria professione in casi che possano presentare i caratteri di delitto di omicidio o lesione personale, omette o ritarda a riferirne all'autorità militare da cui dipende, è punito con la detenzione militare sino a sei anni.

CAPO II.

Della calunnia.

Art. 243.

Il militare che, con denuncia o querela all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'autorità stessa, o ad un superiore, incolpa un militare, che egli sa essere innocente, di un delitto preveduto nella legge penale militare, ovvero se simula a carico di esso le tracce o gli indizi materiali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 244.

Il colpevole del delitto preveduto nell'articolo precedente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la degradazione:

1° se il delitto attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

2° se in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunciata condanna a una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non è inferiore ai quindici anni se sia pronunciata condanna alla pena dell'ergastolo; e non è inferiore ai venti anni, se sia pronunciata condanna alla pena di morte. Ove questa sia stata eseguita, il colpevole soggiace alla pena dell'ergastolo.

Art. 245.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro il militare calunniato; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunciata la sentenza sul fatto falsamente attribuito.

Se per effetto della falsa incolpazione sia pronunciata condanna alla pena di morte e la ritrattazione o la rivelazione avvenga prima che la sentenza sia eseguita o la pena di morte commutata, la pena stabilita nell'articolo precedente è diminuita di un terzo.

Art. 246.

Per il delitto preveduto nell'articolo 243, quando il fatto attribuito, per disposizione del presente Codice, può importare l'applicazione di pene disciplinari, la pena è della reclusione sino a due anni.

Se il colpevole ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima che le punizioni anzidette siano applicate al militare calunniato, la reclusione è diminuita da un terzo alla metà.

CAPO III.

Della istigazione a delinquere.

Art. 247.

Il militare che istiga un militare a commettere un delitto preveduto nei titoli I e II e nei capi I, II e III del titolo III, è punito per il solo fatto della istigazione:

1° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2° con la reclusione o con la detenzione militare sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene per qualsiasi durata;

3° con la detenzione militare sino ad un anno, negli altri casi.

Se la istigazione sia commessa pubblicamente, le pene suindicate sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo; e ove trattisi di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 85 e 88, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

In ogni caso, non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il delitto cui si riferisce la istigazione.

Art. 248.

Il militare che pubblicamente istiga un militare a commettere qualsiasi altro delitto preveduto nella legge penale militare e non indicato nell'articolo precedente, è punito per il solo fatto della istigazione:

1° con la reclusione da tre a cinque anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita una pena superiore alla reclusione;

2° con la reclusione o con la detenzione militare sino a due anni, se trattisi di un delitto per il quale sia stabilita l'una o l'altra di queste pene per qualsiasi durata;

3° con la detenzione militare sino ad un anno, negli altri casi.

In ogni caso, non si può mai superare il terzo del massimo della pena stabilita per il delitto cui si riferisce la istigazione.

Art. 249.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo, se il colpevole sia un superiore.

CAPO IV.

Del favoreggiamento.

Art. 250.

Il militare che, dopo che fu commesso un delitto preveduto nella legge penale militare, senza concerto anteriore al delitto stesso, e senza contribuire a portarlo a conseguenze ulteriori, aiuta taluno, soggetto alla giurisdizione militare ad eludere le investigazioni dell' autorità, ovvero a sottrarsi alle ricerche della medesima o alla esecuzione della condanna, e il militare che sopprime o in qualsiasi modo disperde o altera le tracce o gli indizi di un delitto preveduto nel presente Codice, è punito con la reclusione o con la detenzione militare fino a sette anni, ma non superiore in durata alla metà della pena stabilita per il delitto medesimo.

Le stesse disposizioni si applicano al militare che nelle condizioni suindicate aiuta taluno, soggetto alla giurisdizione militare, ad assicurare il profitto di un delitto preveduto nella legge penale militare.

Va esente da pena il militare che commetta il fatto preveduto nella prima parte del presente articolo in favore di un prossimo congiunto.

CAPO V.

Della evasione procurata.

Art. 251.

Il militare incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, soggetto alla giurisdizione militare, che in qualsiasi modo ne procura o facilita l' evasione, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Se l' evasione avvenga per negligenza o imprudenza, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Nell' applicare la pena si tiene conto della gravità del delitto imputato o della specie e durata della pena che rimane da scontare.

Art. 252.

Il militare incaricato della custodia o del trasporto di un arrestato o condannato, soggetto alla giurisdizione militare, che senza autorizzazione, gli permette di allontanarsi, anche

temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

Nel caso che, a cagione di tale permesso, avvenga l' evasione dell' arrestato o condannato la detenzione è da uno a cinque anni.

TITOLO VII.

Dei delitti contro la persona dei militari.

CAPO I.

Della lesione personale.

Art. 253.

Il militare che, in rissa, cagiona ad un militare di grado eguale un danno nel corpo o nella salute, che non produca una malattia od incapacità di servizio per il tempo di venti o più giorni, è punito con la reclusione militare sino a tre anni.

Se la malattia o la incapacità di servizio non sia maggiore di cinque giorni, si applicano punitzioni disciplinari.

CAPO II.

Della diffamazione e della ingiuria.

Art. 254.

Il militare che, comunicando con più persone militari riunite o anche separate, attribuisce ad un militare un fatto determinato e tale da esporlo al disprezzo e all' odio pubblico, o da offenderne l' onore o la riputazione, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni.

Se il delitto sia commesso con scritti o disegni divulgati o resi pubblici in luoghi militari o a danno di un inferiore, la pena è della reclusione da due a sette anni.

Art. 255.

L' imputato del delitto preveduto nell' articolo precedente non è in alcun caso ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Art. 256.

Il militare che, innanzi a militari, o alla presenza dell'offeso, ancorchè solo, o con alcuno dei mezzi indicati nel capoverso dell'art. 254, offende in qualsiasi modo un militare nell'onore, nella riputazione o nel decoro, quando il fatto non costituisca delitto più grave, è punito con la detenzione militare sino a nove mesi.

Se il delitto è commesso a danno di un inferiore, la pena è della detenzione militare da quattro mesi a un anno.

Se il fatto sia commesso in privato e fuori della presenza dell'offeso, si applicano punizioni disciplinari.

Art. 257.

Quando nel caso preveduto nell'articolo precedente l'offeso sia stato causa determinante e ingiusta del fatto, la pena è diminuita da un terzo ai due terzi; e se le offese siano reciproche il Tribunale può secondo le circostanze dichiarare esenti da pena le parti od una di esse, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari.

Non è punibile colui che sia stato indotto all'offesa da violenze personali.

TITOLO VIII.

Dei delitti contro la proprietà dei militari e dell'amministrazione militare.

CAPO I.

Del furto.

Art. 258.

Il militare che, in servizio o nel luogo ove egli stia o abbia accesso per la sua qualità di militare, s'impadronisce della cosa mobile di altro militare per trarne profitto, togliendola dal luogo dove si trova, senza il consenso del militare al quale essa appartiene, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni.

Art. 259.

Per il delitto preveduto nell'articolo precedente la reclusione è aumentata da un sesto ad un terzo, se il fatto sia commesso sopra cose appartenenti all'amministrazione militare.

Art. 260.

Per il delitto preveduto nell'art. 258 la reclusione è da uno a sei anni, se il fatto sia commesso dal militare verso il superiore al cui servizio personale si trovi addetto, ovvero mediante rottura, scalata o chiavi false, o da tre o più militari riuniti.

Concorrendo più di una delle circostanze prevedute nel presente articolo, o alcuna di esse con quella preveduta nell'articolo precedente, la reclusione è da due a otto anni.

CAPO II.

Della truffa.

Art. 261.

Il militare che, con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere la buona fede di altro militare inducendolo in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto a suo danno, è punito con la reclusione sino a quattro anni.

La reclusione è aumentata da un sesto ad un terzo, se il delitto sia commesso a danno dell'amministrazione militare.

CAPO III.

Delle appropriazioni indebite.

Art. 262.

Il militare che si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa appartenente all'amministrazione militare la quale siagli stata affidata e consegnata per qualsiasi titolo che importi l'obbligo di restituirla o di farne un uso determinato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il delitto sia commesso a danno dell'amministrazione militare, la pena è aumentata da un sesto ad un terzo.

Art. 263.

La reclusione è da uno a quattro anni, se il delitto di cui nell'articolo precedente sia commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione di ufficio o di servizio.

Art. 264.

È punito con la detenzione militare sino ad un anno il militare:

1° che, trovate cose smarrite in luogo ove egli stia od abbia accesso per la sua qualità di militare, se le appropria senza farne entro venticinque ore la consegna ai propri superiori;

2° che si appropria cose appartenenti ad altro militare, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriatasi, si applica la reclusione sino a due anni.

CAPO IV.

Della ricettazione.

Art. 265.

Il militare che, fuori del caso preveduto nell'art. 250, acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto preveduto nella legge penale militare, o s'intromette in qualsiasi modo nel farle acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo, è punito con la reclusione sino a tre anni.

Se il danaro o le cose provengano da un delitto che importi pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore dei cinque anni, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

In ambedue i casi preveduti nel presente articolo, la reclusione non può superare la metà della pena stabilita per il delitto da cui le cose provengono.

CAPO V.

Disposizioni comuni ai capi precedenti.

Art. 266.

Nei delitti preveduti nel presente titolo, se il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto o quello che corrisponde al danno recato sia molto rilevante, il giudice può aumentare la pena sino alla metà; se sia lieve, può ridurla sino ad un terzo.

Per determinare il valore, si tien conto di quello che la cosa aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto, e non del profitto ottenuto dal colpevole.

Le predette diminuzioni di pena non si applicano, se il colpevole sia recidivo in delitto della stessa indole.

Art. 267.

Quando il colpevole di alcuno dei delitti preveduti nei capi I, II, III e IV di questo titolo, avanti ogni provvedimento giudiziale contro di lui, restituisca il tolto, ovvero se, per la natura del fatto o per altre circostanze, non essendo possibile la restituzione, risarcisca interamente il derubato o il danneggiato, la pena è diminuita da uno a due terzi.

La pena è diminuita da un sesto ad un terzo, se la restituzione o il risarcimento avvenga durante il procedimento, ma prima dell'invio al giudizio.

Art. 268.

Nei delitti preveduti negli articoli 258, 261, 262 e 264, quando il valore della cosa che ha formato oggetto del delitto, o quello che corrisponde al danno recato, non sia maggiore di lire cinque, e il colpevole non abbia altra volta commesso un fatto della stessa indole, si applicano punizioni disciplinari.

TITOLO IX.

Disposizioni relative alle persone estranee alla milizia.

CAPO I.

Disposizioni comuni a tutte le persone.

Art. 269.

La persona estranea alla milizia che commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli 128, 129, 138, 139, 247, 248 e 250, ovvero concorre con militari a commettere alcuno dei fatti preveduti nel capo IV del titolo II del presente libro, soggiace alle stesse pene ivi rispettivamente stabilite.

Art. 270.

La persona estranea alla milizia che concorre con militari a commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 152, 173 numero 2°, dal 182 al 189 e 191, soggiace al minimo delle pene ivi rispettivamente stabilite, diminuite da un terzo ai due terzi; sostituite alle pene della morte con degradazione e dell'ergastolo, la reclusione non inferiore ai quindici anni; e alla morte senza degradazione, la detenzione ordinaria non minore di quindici anni.

Ove la persona estranea alla milizia concorra in alcuno dei fatti preveduti negli articoli 150, 173 numero 2° e dal 182 al 187, mentre trovansi a bordo di una nave dello Stato, si applicano le pene medesime ivi stabilite per i militari; ferme le sostituzioni di pena indicate nell'articolo 33.

Se il fatto, in cui la persona estranea alla milizia è concorsa, costituisca un delitto che a norma del Codice penale comune importi una pena più grave, si applicano le disposizioni del Codice stesso.

Art. 271.

Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette istigazione o favoreggiamento nel delitto di diserzione, la pena stabilita negli articoli 247 e 250, è per esso aumentata da un sesto ad un terzo.

Allo stesso aumento di pena soggiace il pubblico ufficiale che, per commettere istigazione o favoreggiamento nel delitto di diserzione, si valga delle facoltà o dei mezzi inerenti alle pubbliche funzioni delle quali è rivestito.

Art. 272.

La persona estranea alla milizia, che in qualsiasi modo acquista o per qualsiasi titolo detiene oggetti destinati al vestiario o all'equipaggio militare e forniti dall'amministrazione militare, è punita con la detenzione militare sino a sei mesi.

Se trattasi di armi, oggetti o materiali di armamento, munizioni da guerra, effetti di bardatura o cavalli addetti al servizio militare, la detenzione è da quattro mesi ad un anno.

Tutto ciò che siasi acquistato o ritenuto, si confisca.

CAPO II.

Disposizioni speciali per le persone imbarcate.

Art. 273.

La persona estranea alla milizia che, imbarcata sopra una nave dello Stato o di un convoglio, ovvero sopra una nave mercantile al servizio della marina dello Stato o scortata da navi da guerra, commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli 89, 90, 91, 97, 98, 101, 153 e 159, soggiace alle pene ivi stabilite.

Art. 274.

La persona estranea alla milizia che, imbarcata sopra una nave dello Stato, commette alcuno dei fatti preveduti negli articoli 107, 116, 117, 123, 125, 126, 145, 146, 147, 152, 173 n. 1°, 178, 182, 183, 184 e 237, soggiace alle pene ivi stabilite.

Art. 275.

La persona estranea alla milizia, imbarcata sopra una nave dello Stato, è punita:

1° con la detenzione militare da sei mesi a tre anni, se a bordo usi violenza verso un ufficiale di servizio;

2° con la detenzione militare sino a sei mesi, se a bordo usi minaccia o commetta ingiuria verso un ufficiale di servizio.

Se la minaccia o l'ingiuria sia usata o commessa fuori della presenza dell'offeso, la persona estranea alla milizia va esente da pena; salva l'applicazione di punizioni disciplinari.

CAPO III.

Disposizioni speciali per i piloti e marinari di commercio.

Art. 276.

Ogni cittadino dello Stato, ed ogni altra persona al servizio dello Stato, che, al fine di giovare al nemico, si presta al servizio di pilota di una nave nemica, soggiace alla pena di morte con degradazione.

Art. 277.

Qualunque pilota che cagiona la perdita di una nave dello Stato o di un convoglio, è punito con la reclusione non minore di dieci anni,

e se ne è derivata la morte di alcuno, con l'ergastolo; ma, se il fatto sia commesso durante lo stato di guerra, nel primo caso la pena è dell'ergastolo, e nel secondo della morte con degradazione.

Se la perdita sia cagionata per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da uno a cinque anni.

Art. 278.

Qualunque pilota che fa investire la nave dello Stato o di un convoglio da lui condotto o le cagiona grave avaria, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai sette anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare da sei mesi a tre anni.

Art. 279.

Qualunque pilota che abbandona una nave dello Stato o di un convoglio, dopo avere assunto l'incarico di condurla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto sia commesso nell'atto di imminente pericolo, la reclusione è da tre a sette anni; e, se in presenza del nemico, il colpevole soggiace alla pena di morte con degradazione.

Art. 280.

Il pilota di una nave dello Stato o di un convoglio, che, mediante qualche operazione, direzione o suggerimento, induce in errore il comandante, con danno del servizio, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Se il danno sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino ad un anno.

Art. 281.

Il capitano di una nave di commercio condotta in convoglio, che cagiona la perdita della nave stessa, è punito con la reclusione non minore di dieci anni, e se ne è derivata la morte di alcuno, con l'ergastolo; ma, se il fatto sia commesso durante lo stato di guerra, nel primo caso la pena è dell'ergastolo, e nel secondo della morte con degradazione.

Se egli si separi dal convoglio è punito con la detenzione militare sino a tre anni.

Se egli non obbedisca agli ordini o segnali del comandante del convoglio, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 282.

Quando nel fatto preveduto nella prima parte dell'articolo precedente concorrano particolari circostanze che ne diminuiscano la responsabilità, la pena è della reclusione non minore di dieci anni.

Se il fatto sia cagionato per negligenza o imperizia, la pena è della detenzione militare sino a dieci anni.

Art. 283.

Quando il capitano di una nave di commercio che sia cittadino dello Stato, rifiuta di prestare l'assistenza chiestagli da una nave dello Stato in qualche pericolo, è punito con la detenzione militare da sei mesi a due anni.

Art. 284.

Chiunque, col mezzo di una imbarcazione, favorisca la evasione di persone imbarcate sopra una nave dello Stato, è punito con la detenzione militare sino a sei mesi.

CAPO IV.

Disposizione comune ai capi precedenti.

Art. 285.

Per la esecuzione delle pene stabilite in questo titolo si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 33.

TITOLO X.

Disposizioni generali.

Art. 286.

Per gli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *milizia* la legge comprende l'esercito e la marina; e sotto la denominazione di *militari*, i militari del Regio esercito e quelli della Regia marina.

Sotto la denominazione di *graduato*, si comprendono anche gli ufficiali.

Sotto la denominazione di *superiore* si intende il militare dell'esercito o della marina più elevato in grado, o quello che, indipendentemente dal grado, è investito del comando.

Art. 287.

Per gli effetti della legge penale militare, si intende *in presenza del nemico* la truppa quando ha cominciato il servizio di sicurezza contro il nemico, e la nave è disposta per incontrarsi col nemico.

La truppa e la nave s'intendono *in faccia del nemico* quando è cominciata o sta per cominciare l'azione.

Art. 288.

Per gli effetti della legge penale militare sotto il nome di *violenza* s'intendono le vie di fatto come l'omicidio ancorchè mancato o tentato, le lesioni personali e maltrattamenti benchè commessi senza armi, egualmente che qualsiasi tentativo di offendere.

Art. 289.

Per gli effetti della legge penale militare, sempre che questa non disponga altrimenti, sotto il nome di *armi*, quando esse siano considerate come circostanza aggravante di un delitto, si intendono:

1° le armi insidiose e tutte le altre armi propriamente dette, qualora si adoperino per offendere;

2° le armi precedentemente indicate e qualsiasi altro strumento atto ad offendere, qualora si portino in modo da intimidire le persone.

Ove il delitto sia commesso in riunione di più persone, si considera commesso con armi, se tre almeno di esse siano palesemente armate.

Art. 290.

Quando nel presente Codice si parla di *navi dello Stato*, s'intendono le navi appartenenti allo Stato e quelle assunte anche temporaneamente a servizio dello Stato.

Art. 291.

Quando nel presente Codice si parla di delitti commessi a bordo di una nave, s'intende nave dello Stato equipaggiata e al comando o sotto la sorveglianza di un graduato.

Art. 292.

Per gli effetti della legge penale militare, i delitti commessi a bordo di una nave predata si considerano commessi a bordo di una nave dello Stato, quando gli atti della preda siano stati consumati.

Art. 293.

Per gli effetti della legge penale militare, s'intendono per *prossimi congiunti*, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, gli zii, i nipoti, i fratelli, le sorelle e gli affini nello stesso grado.

Art. 294.

Per gli effetti della legge penale militare, si intendono appartenenti all'amministrazione militare le cose di qualsiasi specie che, anche non essendo di proprietà dello Stato, sono assunte e destinate, a norma dei regolamenti, al servizio od alle operazioni militari.

Le disposizioni concernenti i cavalli si applicano per ogni altro quadrupede da sella, da tiro o da trasporto, addetto al servizio o all'amministrazione militare.

Art. 295.

Per gli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di *atti dell'amministrazione militare* s'intendono compresi non soltanto quelli da essa formati a norma dei regolamenti, ma quelli altresì che, essendo stati ad essa prodotti, costituiscono un documento della sua gestione o del servizio militare.

Art. 296.

Le disposizioni del presente libro che non si riferiscono espressamente al tempo di pace o al tempo di guerra, sono comuni tanto al tempo di pace quanto al tempo di guerra.

Quelle fra esse che si riferiscono al tempo di guerra si applicano anche in occasione di qualsiasi operazione militare.

LIBRO TERZO

DISPOSIZIONI SPECIALI
PER IL TEMPO DI GUERRA

TITOLO I.

Dello stato di guerra in generale.

Art. 297.

Lo stato di guerra e la cessazione di esso sono dichiarati con decreto Reale.

Art. 298.

Le leggi concernenti lo stato di guerra si osservano per il tempo e nei luoghi determinati nel predetto decreto.

Art. 299.

L'applicazione delle leggi concernenti lo stato di guerra può, con decreto Reale, stabilirsi, anche in tempo di pace, per una riunione di navi, ovvero di truppe mobilitate, accampate, accantonate o distaccate per formare un campo, o per altra operazione militare.

Art. 300.

È pure considerato in istato di guerra, per gli effetti della legge penale militare, il territorio di una divisione militare, o quello dipendente da una piazza, da un forte o da un posto militare, quando sia stato emanato l'ordine di mobilitazione, ovvero, prima di tale ordine, il territorio suddetto sia stato invaso da truppe riunite, e queste siano alla distanza determinata dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, il comandante delle truppe che vi sono stanziato abbia dichiarato lo stato di guerra con pubblico manifesto.

Questo stato di guerra cessa quando il nemico si sia ritirato dal territorio invaso, ovvero si sia allontanato alla distanza determinata dai regolamenti suddetti; ma, se la piazza, il forte o il posto sia stato investito ovvero sia avvenuto

assalto, lo stato di guerra cessa soltanto dopo che le opere degli assediati siano distrutte e le breccie riparate o poste in istato di difesa.

Art. 301.

L'armistizio non sospende l'applicazione delle leggi stabilite per il tempo di guerra, salvo che con decreto Reale sia altrimenti disposto.

Art. 302.

Il comandante in capo può pubblicare bandi militari, i quali hanno forza di legge.

Possono pure pubblicare bandi militari, i quali hanno forza di legge nella periferia del proprio comando, il comandante di forze terrestri o navali, rivestito, a norma dei regolamenti militari, delle attribuzioni di comandante in capo, o il comandante di fortezza assediata, che non si trovino in comunicazione col comandante in capo.

Art. 303.

Le persone soggette alla giurisdizione militare che, durante lo stato di guerra, commettono alcuno dei delitti preveduti nel presente Codice, qualunque sia la specie del danno, o la persona offesa o danneggiata, soggiacciono alle pene stabilite nel Codice stesso.

Per ogni altro delitto non preveduto nel presente Codice, si applicano alle persone soggette, durante lo stato di guerra, alla giurisdizione militare, le disposizioni e le pene stabilite nel Codice penale comune.

L'esercizio dell'azione penale è indipendente dalla querela di parte.

Art. 304.

Fuori dei casi nei quali lo stato di guerra sia espressamente considerato dalla legge, quando alcuno dei delitti preveduti nel presente Codice o nel Codice penale comune per il caso preveduto nell'articolo precedente, sia da persone soggette alla giurisdizione militare commesso durante lo stato di guerra, la pena restrittiva temporanea della libertà personale stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo.

TITOLO II.

Dei delitti in ispecie.

CAPO I.

Della resistenza e della violenza all'autorità.

Art. 305.

Durante lo stato di guerra preveduto negli articoli dal titolo precedente, chiunque commette un fatto diretto a resistere agli ordini emanati dall'autorità militare per la sicurezza o la difesa della fortezza o del posto, o per la esecuzione di una operazione militare, ovvero ad impedire la esecuzione degli ordini medesimi, è punito colla detenzione militare sino a cinque anni.

Art. 306.

Le persone soggette alla giurisdizione militare che, in uno Stato estero, usano violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale per costringerlo a fare o ad omettere un atto del suo ufficio, ovvero per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio ufficio o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, soggiacciono alla reclusione sino a tre anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di dieci o più persone, la reclusione è da tre a dieci anni.

CAPO II.

Della busca e del saccheggio.

Art. 307.

Chiunque, sottoposto alla giurisdizione militare, che senza necessità o autorizzazione s'impadronisca di viveri, o di oggetti di vestiario od equipaggio, o se li fa consegnare, è punito con la reclusione sino ad un anno.

Se il colpevole sia ufficiale o sottufficiale, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 308.

Quando il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso con violenza alle persone, il colpevole è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il colpevole sia ufficiale o sottufficiale, la reclusione può estendersi sino a sette anni.

Art. 309.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono rispettivamente aumentate da un sesto ad un terzo, quando il fatto ivi preveduto sia commesso in riunione di più persone.

Art. 310.

L'ufficiale o il sottufficiale, che non usa tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto negli articoli precedenti, è punito con la detenzione militare sino ad un anno.

Art. 311.

Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio è punito con l'ergastolo.

Se il fatto sia commesso con violenza alle persone, il colpevole soggiace alla pena di morte con degradazione.

In ogni caso, quando vi siano promotori o capi, la pena per essi è della morte con degradazione.

CAPO III.

Dell'abuso nelle requisizioni, contribuzioni e prestazioni forzate.

Art. 312.

Il militare che, fuori del caso di necessità, leva arbitrariamente requisizioni, contribuzioni di guerra o prestazioni forzate, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni; e, ove concorra altresì il fine di lucro personale, la pena è della morte con degradazione.

Art. 313.

Il comandante che, dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, leva arbitrariamente nel territorio dello Stato, col quale essa è conclusa, una contribuzione di guerra, ovvero impone il pagamento di contribuzioni non ancora soddisfatte, è punito con la detenzione militare sino a cinque anni.

CAPO IV.

Dell'abuso nelle armi, negli stratagemmi di guerra e nelle prede belliche.

Art. 314.

Chiunque adopera, in combattimento, proiettili di qualsiasi specie, dei quali sia vietato l'uso a norma delle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Art. 315.

Alla stessa pena stabilita nell'articolo precedente soggiace chiunque, in combattimento, fa uso verso le persone di armi avvelenate.

Art. 316.

Chiunque, con prodizione, usa violenza ad una persona nemica o ad alcuno degli abitanti di un paese nemico, è punito:

- 1° con la reclusione da uno a quindici anni, se trattisi di lesione personale;
- 2° con l'ergastolo, se trattisi di omicidio.

Art. 317.

Alle stesse pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente soggiace chi commette alcuno dei fatti ivi preveduti sopra la persona di un nemico il quale si sia arreso a discrezione.

Art. 318.

È punito con la detenzione militare sino a tre anni il comandante che, fuori del caso di necessità, omette di provvedere ai modi necessari perchè sia evitato il bombardamento agli ospedali ed ai luoghi in cui sono riuniti infermi o feriti, quando essi non siano adoperati contemporaneamente a scopi militari e siano distinti mediante segni visibili indicati all'assediate.

Alla stessa pena, diminuita da un sesto ad un terzo, soggiace il comandante che ometta di distinguere gli edifici suddetti mediante segni visibili indicati all'assediate.

Art. 319.

È punito con la detenzione militare da uno a cinque anni chiunque falsamente fa uso:

- 1° dei segni che, in occasione del bombardamento, distinguono i luoghi indicati nell'articolo precedente;
- 2° della bandiera parlamentare;
- 3° dei distintivi internazionali di neutralità.

Art. 320.

Chiunque, avendo fatto preda al nemico, se l'appropria in tutto od in parte, è punito con la reclusione sino a tre anni.

CAPO V.

Della violazione di doveri verso persone inferme, ferite o morte sul campo di battaglia.

Art. 321.

È punito con la reclusione da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario:

- 1° che, durante il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari infermi o feriti, ancorchè nemici;
- 2° che, dopo il combattimento, omette di provvedere che i militari infermi o feriti, ancorchè nemici, siano raccolti e soccorsi.

Se alcuno dei fatti suindicati sia commesso per negligenza, la pena è della detenzione militare da uno a sette anni.

Art. 322.

Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, convogli o navi-ospedali, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma delle convenzioni internazionali debbano ritenersi neutrali, soggiace alla pena della reclusione non inferiore ai dieci anni o dell'ergastolo.

Art. 323.

Chiunque spoglia infermi o feriti, ancorchè nemici, ovvero sottrae di dosso alla persona di infermi o feriti danaro od oggetti, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Se il fatto sia commesso con violenza alla persona, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni.

Se il colpevole sia un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo o ferito, si applica la reclusione non inferiore ai quindici anni; e, se il fatto sia commesso con violenza alla persona, la pena è dell'ergastolo.

Art. 324.

Chiunque arresta alcuna delle persone addette al servizio sanitario, o ad alcuna di esse usa violenza mentre debbono ritenersi neutrali a norma delle convenzioni internazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 325.

Chiunque mutila un cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni.

Art. 326.

Chiunque, sul campo di battaglia, sottrae, per trarne profitto, danaro od oggetti preziosi di dosso ad un cadavere umano, è punito con la reclusione da tre a quindici anni.

CAPO VI.

Dei delitti dei prigionieri di guerra.

Art. 327.

Il prigioniero di guerra che usa violenza al militare incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in riunione di tre o più prigionieri, la detenzione è da due a dieci anni.

Art. 328.

I prigionieri di guerra soggiacciono alla detenzione militare da dieci a venti anni, quando, in numero di quattro o più previo concerto:

1° abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiutino di disperdersi o di rientrare nell'ordine alla prima intimazione ricevuta;

2° prendano arbitrariamente le armi;

3° rifiutino di eseguire un ordine.

Se vi siano graduati ovvero promotori o capi, essi soggiacciono alla pena di morte.

Art. 329.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, quando quattro o più prigionieri di guerra persistono nel fare una domanda o porgere una rappresentanza o reclamo, ciascuno di essi è punito con la detenzione militare da cinque a quindici anni.

Se vi siano graduati, promotori o capi, soggiacciono alla detenzione militare non minore di quindici anni.

Va esente da pena il colpevole che obbedisca alla prima intimazione: ma se è graduato, promotore o capo, soggiace alla detenzione militare da tre a dieci anni.

Art. 330.

Alla pena di morte soggiace l'ufficiale prigioniero di guerra che, violando la data parola d'onore, sia ripreso con le armi alla mano.

CAPO VII.

Dei delitti verso i prigionieri di guerra.

Art. 331.

Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o di altri, ovvero fuori della necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, di impedire la evasione, o di evitare disordini o inconvenienti tali da cagionare disastri, usa, per qualsiasi motivo, violenza ad un prigioniero di guerra, è punito con la detenzione militare da sei mesi a cinque anni.

Se dalla violenza sia derivato omicidio, o una delle lesioni personali indicate nel primo capoverso dell'articolo 372 del Codice penale comune, si applicano le pene stabilite per l'omicidio e per la lesione personale negli articoli dal 364 al 368 e dal 372, primo capoverso, al 374 dello stesso Codice, aumentate, quando siano temporanee, da un sesto ad un terzo.

Se dalla violenza non sia derivata malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, o se l'una o l'altra non sia durata più di dieci giorni, la pena è della detenzione militare sino a due anni.

Art. 332.

Il militare che, con parole od atti, vilipende in qualsiasi modo un prigioniero di guerra, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la detenzione militare sino a due anni.

Art. 333.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, quando per effetto della violenza o del vilipendio siasi dai prigionieri di guerra commesso alcuno dei fatti preveduti negli arti-

coli 328 e 329 la pena da infliggersi al militare colpevole è aumentata di un terzo.

Art. 334.

Il militare che sottrae denaro od oggetti di dosso alla persona di un prigioniero di guerra del quale gli è affidata la scorta, la sorveglianza o la custodia, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Se il fatto sia commesso con violenza o minaccia, la reclusione è per un tempo non inferiore ai sette anni.